

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 novembre 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 23.

Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale Pag. 2

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2008, n. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali», dell'art. 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008» e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2008, n. 4.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture. Pag. 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 12.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010. Primo provvedimento generale di variazione. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 13.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14.

Norme in materia di politiche per le giovani generazioni Pag. 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2008, n. 25.

Bilancio di previsione per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010. Prima variazione Pag. 30

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 23.

Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.*(Pubblicato nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 29 luglio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina, in armonia con la Costituzione e secondo i principi generali risultanti dalle leggi della Repubblica in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'organizzazione degli uffici della Giunta e del Consiglio regionale salvaguardando le caratteristiche di autonomia organizzativa previste dallo Statuto.

2. La presente legge detta, altresì, disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale per gli aspetti, connessi al perseguimento degli interessi generali ai quali l'organizzazione e l'azione regionale sono indirizzate, diversi da quelli compresi nella disciplina del rapporto di lavoro di cui al codice civile ed alle altre leggi in materia ovvero regolati dai contratti di lavoro individuali e collettivi.

Art. 2.

Principi e finalità

1. In attuazione dei principi fondamentali dello Statuto, la disciplina dell'organizzazione degli uffici e le disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale sono volte ad assicurare il rispetto e la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, responsabilità, semplificazione, partecipazione dei cittadini ai procedimenti, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo degli organi di governo e le funzioni di gestione dei dirigenti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitività della comunità amministrata, in conformità al pubblico interesse ed alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini;

b) accrescere la capacità di innovazione e flessibilità, per favorire l'attuazione della sussidiarietà e del decentramento, nonché del coordinamento e dell'integrazione con le pubbliche amministrazioni locali, con quella nazionale e con quelle operanti a livello europeo ed internazionale;

c) realizzare il raccordo tra le attività di programmazione strategica, quelle di programmazione economico-finanziaria, quelle di gestione e quelle di controllo, al fine di assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte, in coerenza con gli obiettivi individuati e con i mezzi disponibili;

d) realizzare la semplificazione dell'organizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attività e la razionalizzazione del costo del lavoro, entro i vincoli della finanza pubblica;

e) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane impiegate nelle strutture regionali, promuovendone la formazione e lo sviluppo professionale, favorendone la mobilità e la rotazione, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'ente, e prevedendo, meccanismi che ne assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati;

f) garantire le necessarie dotazioni tecnologiche, con particolare riferimento a quelle dirette a realizzare l'integrazione delle informazioni e dei dati all'interno ed all'esterno dell'ente, assicurandone l'effettivo utilizzo nelle attività svolte;

g) garantire il necessario supporto nella valutazione delle politiche e nelle tecniche di redazione delle leggi e degli atti di alta amministrazione.

2. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, gode di autonomia funzionale ed organizzativa che comporta disciplina regolamentare interna ed esercizio autonomo delle competenze attribuite dallo Statuto.

Art. 3.

Fonti e poteri di organizzazione

1. Ai sensi dell'art. 96, comma 1, dello Statuto, l'organizzazione regionale è disciplinata dalla presente legge, che definisce:

a) i principi, i criteri e le modalità generali con le quali è attuata l'organizzazione degli uffici;

b) l'assetto complessivo delle strutture;

c) il contenuto generale, le diverse tipologie degli incarichi dirigenziali e le regole generali concernenti le modalità del loro conferimento e della loro revoca;

d) la disciplina generale concernente le modalità di accesso alla dirigenza, di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dirigenti, nonché di accertamento delle loro responsabilità;

e) la disciplina generale concernente gli incarichi non dirigenziali;

f) la disciplina generale concernente l'impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative.

2. L'organizzazione regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, è definita, secondo i principi e con le modalità contenuti nella presente legge, tramite:

a) i provvedimenti di organizzazione adottati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per i rispettivi ambiti, che:

1) definiscono la specifica disciplina delle linee di organizzazione e della gestione del personale;

2) individuano e istituiscono le strutture organizzative dirigenziali e ne definiscono le modalità per il conferimento della titolarità, determinando le dotazioni organiche complessive;

b) gli atti dei dirigenti che definiscono l'organizzazione interna della struttura dai medesimi diretta, ne assicurano il funzionamento, anche tramite il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative non dirigenziali e l'adozione di tutte le misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro del personale, secondo le direttive, i criteri e le modalità definiti nei provvedimenti di organizzazione.

Art. 4.

Criteri di organizzazione e gestione del personale

1. I provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali e di gestione del relativo personale attuano i principi e le finalità di cui all'art. 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) funzionalità e flessibilità nell'articolazione delle strutture rispetto ai compiti, agli obiettivi, ai programmi e ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, anche tramite periodiche verifiche e modificazioni in relazione ai programmi operativi e all'assegnazione delle risorse;

b) raccordo e cooperazione tra gli organi politico-amministrativi e quelli di gestione, pur nella distinzione delle diverse responsabilità di indirizzo e di gestione, al fine del raggiungimento degli obiettivi;

c) razionalizzazione e snellimento delle procedure, con particolare riferimento all'obiettivo della riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, anche attraverso una ricerca sistematica di semplificazione;

d) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, utilizzando lo sviluppo di sistemi informativi e di telecomunicazione mediante l'infrastruttura regionale e la rete unitaria della pubblica amministrazione, al fine di promuovere servizi di interscambio informativo con i soggetti pubblici e privati e mettere a disposizione banche dati e servizi condivisi;

e) monitoraggio delle attività svolte dalle strutture, dei loro costi e dei loro risultati, con modalità che assicurino, con riferimento alle diverse responsabilità degli organi di direzione politico-amministrativa e di gestione, analisi sia strategiche, per la rideterminazione di obiettivi, programmi e progetti, sia gestionali, anche per l'attuazione di meccanismi premianti e di valutazione del personale;

f) armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea;

g) analisi e valutazione dei mutamenti nell'organizzazione e nelle dotazioni degli uffici a seguito dell'attuazione dei processi di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali e di esternalizzazione dei servizi;

h) pari opportunità per tutti in ordine agli accessi all'impiego, ai percorsi formativi e professionali, ed al trattamento sul lavoro.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Regione sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, dalle leggi sulle mansioni, sull'incompatibilità e sul cumulo di impieghi ed incarichi nonché dai contratti collettivi ed individuali di lavoro, garantendo altresì il rispetto delle pari opportunità per tutti.

Art. 5.

Provvedimenti di organizzazione

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza, mediante i quali, in attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge ed al di fuori delle materie di competenza della contrattazione collettiva, individuano e disciplinano:

a) le dotazioni organiche complessive, il numero e le attribuzioni delle strutture dirigenziali, stabili o temporanee, da definire in relazione agli obiettivi ed ai programmi di attività ed in coerenza con le risorse finanziarie stanziare nei bilanci, il numero e le attribuzioni dei dirigenti;

b) le strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa;

c) le modalità di istituzione delle strutture organizzative;

d) le modalità ed i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale interno ed esterno all'amministrazione, ivi compresi i Capi di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionale;

e) le modalità e le procedure per l'assunzione del personale;

f) le modalità e le procedure per l'accesso alla dirigenza;

g) il sistema di valutazione dei dirigenti, ivi compresi la composizione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione;

h) il sistema dei controlli sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

i) procedimenti per l'accertamento delle responsabilità dirigenziali e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, compreso il funzionamento del Comitato dei garanti di cui all'art. 26;

j) criteri per l'attuazione della mobilità interna ed esterna;

k) gli strumenti per la programmazione e la realizzazione delle attività di formazione ed aggiornamento professionale;

l) le modalità per la definizione delle procedure concernenti gli aspetti ordinamentali per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione previa informazione alla competente Commissione consiliare.

3. Per le lettere e), f), g), h), i), j), k) ed l) del comma 1, i provvedimenti di organizzazione sono assunti d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Capo II

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 6.

Articolazione complessiva delle strutture

1. La Giunta ed il Consiglio regionale hanno ruoli organici separati.

2. L'assetto organizzativo regionale si articola nelle seguenti strutture:

a) direzioni;

b) settori;

c) strutture temporanee e di progetto;

d) strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa.

Art. 7.

Coordinamento delle direzioni regionali

1. Il coordinamento delle attività svolte dalle direzioni regionali è assicurato mediante i Comitati di coordinamento istituiti rispettivamente presso il Consiglio e la Giunta regionale.

Art. 8.

Segretario generale del Consiglio regionale

1. Il Segretario generale del Consiglio presiede il Comitato di cui al comma 3 dell'art. 9.

2. L'incarico di Segretario generale è conferito dall'Ufficio di Presidenza ad uno dei direttori del Consiglio regionale.

Art. 9.

Comitati di coordinamento

1. I direttori nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale operano in stretto coordinamento. A tal fine sono istituiti i Comitati di coordinamento.

2. Il Comitato di coordinamento è strumento che concorre all'integrazione della programmazione delle attività svolte dalle direzioni e dalle strutture ad esse afferenti nonché alla soluzione dei problemi gestionali di carattere trasversale all'ente o che richiedono l'apporto sinergico di diverse direzioni.

3. Il Comitato di coordinamento del Consiglio regionale è costituito dal Segretario generale del Consiglio che lo convoca e lo presiede, dal Capo di Gabinetto e dai direttori regionali del Consiglio.

4. Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal Capo di Gabinetto della Giunta, che lo convoca e lo presiede, e dai direttori regionali della Giunta.

5. I Comitati di coordinamento del Consiglio e della Giunta si riuniscono almeno trimestralmente e verbalizzano i propri lavori secondo le modalità stabilite da appositi provvedimenti.

6. Per la trattazione di temi d'interesse comune i Comitati del Consiglio e della Giunta si riuniscono in seduta congiunta. Le riunioni del Comitato congiunto possono essere convocate dal Segretario generale del Consiglio o dal Capo di Gabinetto della Giunta.

Art. 10.

Direzioni regionali

1. Le direzioni regionali sono strutture organizzative stabili che assicurano un complesso organico di funzioni regionali. Esse rappresentano aree omogenee di attività dei centri di responsabilità amministrativa. Di norma, si articolano in settori.

2. A ciascuna direzione è preposto un direttore regionale nominato, per quanto di rispettiva competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale con le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti dai provvedimenti di organizzazione.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono individuate con provvedimenti di organizzazione, che ne definiscono le attribuzioni con riferimento alle linee principali per la realizzazione di obiettivi, programmi e progetti secondo le indicazioni degli organi di direzione politico-amministrativa.

Art. 11.

Settori

1. I settori sono strutture organizzative stabili, di norma articolazioni delle direzioni, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo aventi continuità operativa e autonomia organizzativa e funzionale.

2. A ciascun settore è preposto un dirigente responsabile, nominato, per quanto di rispettiva competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale su proposta del direttore regionale interessato, con le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti con i provvedimenti di organizzazione.

3. I settori sono individuati con provvedimenti di organizzazione che ne definiscono le attribuzioni.

Art. 12.

Strutture temporanee e di progetto

1. Per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, anche per la sperimentazione di nuove politiche o funzioni dell'ente, possono essere costituite, all'interno o tra direzioni o settori, strutture temporanee e di progetto.

2. Le strutture di cui al comma 1, in relazione al contenuto delle attività previste, possono anche riguardare profili non dirigenziali.

3. I provvedimenti di organizzazione disciplinano i criteri e le modalità di istituzione delle strutture temporanee e di progetto. I singoli provvedimenti di istituzione individuano gli obiettivi da perseguire, il responsabile, le risorse ed i tempi occorrenti.

Art. 13.

Strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa

1. Per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo che spettano agli organi di direzione politico-amministrativa, trovano applicazione le norme regionali inerenti all'assetto organizzativo dei Gruppi consiliari, all'organizzazione degli Uffici di comunicazione ed all'ordinamento del personale assegnato.

2. Le strutture di supporto di cui al comma 1 utilizzano collaboratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tali collaboratori, se dipendenti regionali, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto di lavoro; se dipendenti da altra pubblica amministrazione ovvero da enti e società a partecipazione pubblica, possono essere rispettivamente utilizzati attraverso l'istituto del comando o attraverso apposita convenzione tra le parti.

3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale di cui al comma 2 sono quantificate, per gli ambiti di rispettiva competenza, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale nel rispetto della normativa di cui al comma 1.

Art. 14.

Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale

1. Nell'ambito delle strutture del Consiglio regionale è istituito il Gabinetto della Presidenza del Consiglio, diretto da un Capo di Gabinetto nominato dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di un rapporto fiduciario. Ai fini del conferimento dell'incarico non trova applicazione l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato).

2. Il Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale supporta il Presidente del Consiglio nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, con la Giunta regionale, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere locale, nazionale ed internazionale.

3. L'incarico di Capo di Gabinetto, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, si risolve all'atto della cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente del Consiglio.

Art. 15.

Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

1. Nell'ambito delle strutture della Giunta è istituito il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, diretto da un Capo di Gabinetto nominato dal Presidente della Giunta sulla base di un rapporto fiduciario. Ai fini del conferimento dell'incarico non trova applicazione l'art. 2, comma 1, lettera c) del d.p.c.m. n. 692/1994.

2. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale supporta il Presidente della Giunta per tutte le funzioni istituzionali e, in particolare, nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere locale, nazionale ed internazionale. Il Capo di Gabinetto supporta inoltre il Presidente per il raccordo politico-amministrativo con le strutture della Giunta regionale esercitando, a tale scopo, compiti di coordinamento nell'attuazione del programma di legislatura nei confronti dei direttori regionali.

3. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto degli incarichi ed i rapporti con le strutture sono disciplinati dal provvedimento di organizzazione della Giunta regionale.

4. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e quelli relativi alle peculiari professionalità di cui al comma 3, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolvono all'atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Giunta.

Capo III

INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E GESTIONE

Art. 16.

Attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa

1. Gli organi di direzione politico-amministrativa, ai sensi dell'art. 95, comma 1, dello Statuto, definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli organi di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive attribuzioni, provvedono:

a) all'emanazione di direttive generali ed atti di indirizzo per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) alla definizione di direttive generali di svolgimento dei servizi e delle attività;

c) alla definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità;

d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, licenze od altri analoghi provvedimenti;

e) all'emanazione degli atti di nomina e designazione di rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonché degli atti di nomina ed autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni;

f) alla definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;

g) al conferimento ed alla revoca di incarichi dirigenziali;

h) alla ripartizione a ciascuna struttura direzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per gli obiettivi da perseguire;

i) al controllo ed alla verifica della rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite con le modalità previste dalla legge e dai provvedimenti di organizzazione;

j) all'emanazione di atti concernenti inchieste ed indagini;

k) all'affidamento di incarichi a terzi per l'espletamento di attività strettamente connesse ai compiti di indirizzo e di direzione politico-amministrativa;

l) alle autorizzazioni a stare in giudizio ed al conferimento del mandato per il relativo patrocinio;

m) all'esercizio di ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti;

n) all'adozione di ogni altro provvedimento attribuito all'organo di direzione politico-amministrativa.

3. Gli organi di direzione politico-amministrativa non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti di cui all'art. 18.

Art. 17.

Attribuzioni dei dirigenti

1. Spetta ai dirigenti, ai sensi dell'art. 95, comma 2, dello Statuto, l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, necessari alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

2. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 competono ai dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni, tutti gli atti di gestione, anche di natura discrezionale, da adottarsi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi definiti secondo quanto previsto nell'art. 16.

3. In particolare spetta ai dirigenti:

a) la direzione della struttura organizzativa assegnata verificando periodicamente carichi di lavoro e produttività del personale della struttura;

b) la gestione finanziaria mediante l'esercizio di poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate;

c) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese l'attribuzione dei trattamenti economici accessori e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari fino al rimprovero scritto;

d) lo svolgimento di funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;

e) la responsabilità dei procedimenti amministrativi;

f) la presidenza delle commissioni e la responsabilità delle procedure di gara, di concorso e per gli appalti;

g) l'affidamento di incarichi a terzi per l'espletamento delle attività e dei servizi di competenza delle strutture da essi dirette;

h) la stipula dei contratti;

i) il rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed altri atti analoghi;

j) l'emanazione degli atti costituenti manifestazione di giudizio e conoscenza;

k) la proposta in ordine all'avvio delle liti attive e passive ed il potere di conciliare e transigere;

l) l'esercizio di ogni altra funzione prevista da leggi o regolamenti e non attribuita agli organi di direzione politico-amministrativa.

Capo IV

LA DIRIGENZA

Art. 18.

Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi

1. La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica, articolata per funzioni come di seguito indicato:

a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni regionali;

b) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate settori ovvero alle strutture temporanee e di progetto, nonché quelle corrispondenti a funzioni sia tecnico-professionali, per l'assolvimento di prestazioni disciplinate dagli specifici ordinamenti professionali di riferimento, sia tecnico-specialistiche ovvero ispettive, di consulenza, di studio e ricerca, inserite in posizione di staff.

2. Ai dirigenti preposti alle strutture di direzione spetta il raccordo con gli organi di direzione politico-amministrativa nonché la proposta e l'attuazione del programma operativo collegabile agli obiettivi definiti dagli organi medesimi, ripartendone le risorse umane, finanziarie e strumentali. Oltre ai compiti indicati negli articoli 14, 15, 17 e 30 ed ai relativi poteri sostitutivi, i dirigenti preposti alle strutture di direzione esercitano sugli altri dirigenti della struttura compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica anche sulla base delle proposte e degli elementi di conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono sovraordinati; provvedono, inoltre, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile della Regione, ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Il contenuto degli incarichi attribuiti ai dirigenti individua in modo differenziato compiti e responsabilità, secondo quanto specificato negli atti amministrativi generali di organizzazione, in relazione alle diverse caratteristiche delle strutture organizzative assegnate o delle posizioni di staff attribuite.

Art. 19.

Graduazione delle strutture organizzative dirigenziali

1. Le singole strutture organizzative dirigenziali sono misurate, ai fini del trattamento economico di posizione, secondo i criteri e le modalità definiti in base ai contratti collettivi di lavoro, con riferimento ai contenuti delle competenze e delle responsabilità professionali, manageriali e specialistiche assegnate a ciascuna struttura.

2. Ai fini della definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, vengono supportati dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 27.

Art. 20.

Vice direttore

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono nominare vice direttori che supportano i direttori regionali per l'espletamento di attività della direzione, ai medesimi espressamente attribuite, sentito il direttore interessato. L'espletamento delle attività avviene sulla base di espressa delega scritta e motivata conferita dal direttore ed unicamente nelle direzioni di particolare complessità.

2. I provvedimenti di organizzazione individuano tali strutture e definiscono i criteri e le modalità procedurali con i quali sono attribuiti gli incarichi di cui al comma 1, la durata e i compiti.

Art. 21.*Accesso alla qualifica dirigenziale*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.

2. I requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono:

a) il possesso di laurea;

b) l'aver maturato cinque anni di esperienza professionale nelle amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il possesso di laurea oppure in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

Art. 22.*Conferimento degli incarichi a dirigenti regionali*

1. Gli incarichi dirigenziali, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9, 14 e 15, sono attribuiti a dirigenti regionali dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per le strutture di rispettiva competenza, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nei provvedimenti di organizzazione.

2. Gli incarichi per le strutture di cui all'art. 10 sono conferiti a dirigenti regionali in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento che abbiano maturato almeno un quinquennio di responsabilità dirigenziale.

3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti tenendo conto dell'attitudine, della professionalità e dell'esperienza delle persone da incaricare, anche secondo quanto verificato nello svolgimento di precedenti incarichi, in relazione al contenuto degli obiettivi risultanti dagli indirizzi individuati dagli organi di direzione politico-amministrativa per l'incarico da attribuire.

4. Nell'attribuzione degli incarichi è assicurata di massima la rotazione dei dirigenti, mediante l'applicazione di criteri che favoriscano la mobilità trasversale e lo sviluppo professionale, nel rispetto delle esigenze di continuità e funzionalità delle strutture.

5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni in ordine all'attribuzione di incarichi sulla base di contratti di diritto privato anche a persone esterne all'amministrazione regionale, i provvedimenti organizzativi definiscono i criteri e le modalità procedurali con i quali gli incarichi dirigenziali sono conferiti ed i termini della loro durata non superiore a cinque anni, fermo restando quanto indicato nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.*Regolazione del rapporto di lavoro*

1. Gli incarichi di Capo di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta nonché di direttore regionale sono regolati da un contratto di diritto privato a tempo determinato.

2. I provvedimenti organizzativi indicano i contenuti principali del contratto ed i criteri per la determinazione del trattamento economico.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, e quelli di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere revocati in qualunque momento. Per gli altri incarichi di cui al comma 1 si applica l'art. 25.

4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a dirigenti regionali determina, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di diritto privato a tempo determinato e per tutta la durata dell'incarico, il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio ovvero, su richiesta dell'interessato, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in essere. Nel secondo caso alla cessazione del contratto è disposta, entro trenta giorni, la riassunzione del dirigente, qualora questi ne faccia domanda. Il contratto individuale di riassunzione stipulato con il medesimo tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica e, nel caso di risoluzione anticipata, della condizione economica attribuita all'atto della nomina per un periodo pari alla durata residua del contratto revocato.

5. Gli altri incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti regionali sono regolati dai contratti collettivi ovvero da contratti individuali di lavoro per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 24.

6. Ai dirigenti regionali si applicano, con le modalità indicate dal provvedimento di organizzazione, le norme stabilite nelle leggi statali in materia di mobilità.

Art. 24.*Incarichi dirigenziali esterni*

1. Gli incarichi di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere conferiti a persone esterne all'amministrazione regionale.

2. Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1, a persone esterne all'amministrazione regionale.

3. Gli incarichi di vice direttore e di responsabile di settore o di struttura temporanea e di progetto possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale, a persone esterne all'amministrazione.

4. Gli incarichi affidati a persone esterne all'amministrazione regionale sono conferiti a soggetti in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, anche internazionali, in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita e documentata, per almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero in esperienze professionali di rilevanza assimilabile.

5. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono regolati da contratti di diritto privato a tempo determinato.

6. La durata degli incarichi di cui al comma 3 non può essere inferiore a due anni e superiore a cinque anni, rinnovabili.

7. I provvedimenti di organizzazione disciplinano le modalità per la individuazione delle persone da incaricare e indicano i contenuti principali del contratto, in particolare per quanto attiene alle incompatibilità ed alle responsabilità in caso di accertamento di risultati negativi, e stabiliscono i criteri per la determinazione del trattamento economico.

Art. 25.*Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro incarico*

1. Sulla base dei criteri adottati dai provvedimenti di organizzazione nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti di diritto privato, la revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico presso la Regione può essere disposta, per gli ambiti di rispettiva competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:

a) per motivate ragioni organizzative e produttive connesse al modificarsi dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, nonché al modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa;

b) per effetto dell'esito del procedimento di valutazione dell'attività svolta dai dirigenti;

c) su richiesta del dirigente titolare dell'incarico, da valutarsi con riferimento alle esigenze di servizio.

2. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione dell'art. 26 concernente le responsabilità dirigenziali.

Art. 26.*Responsabilità dirigenziali e Comitato dei garanti*

1. Il personale con funzioni dirigenziali è responsabile del risultato della gestione amministrativa, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, nonché dell'osservanza degli indirizzi e delle direttive generali emanate dagli organi di direzione politico-amministrativa.

2. Nel caso di accertamenti negativi concernenti le prestazioni, le competenze organizzative ed il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, risultanti in applicazione del sistema di valutazione di cui all'art. 28, i provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono adottati, per quanto di competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da:

a) un magistrato della sezione regionale della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, con funzioni di presidente;

b) un dirigente eletto dai dirigenti dipendenti dalla Regione con le modalità stabilite dal provvedimento di organizzazione, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

c) un esperto designato d'intesa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, con specifica esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

4. Il provvedimento di organizzazione disciplina il procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, anche con riferimento agli strumenti di tutela, compresi la previa contestazione ed il contraddittorio, individua le specifiche misure da applicare e definisce le modalità di funzionamento del Comitato dei garanti.

5. I contratti di diritto privato che regolano gli incarichi dirigenziali individuano, in base a quanto previsto nel provvedimento di organizzazione, le modalità con le quali è disciplinata la responsabilità dei soggetti incaricati.

6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile ed amministrativo-contabile previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 27.

Nucleo di valutazione

1. La Giunta, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, istituisce un Nucleo di valutazione per lo svolgimento di attività di supporto agli organi politici in materia di valutazione della dirigenza e con provvedimento di organizzazione ne disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento.

2. Il Nucleo, su indicazione degli organi di direzione politico-amministrativa, propone i criteri per la valutazione delle prestazioni e dei risultati della dirigenza.

Art. 28.

Sistema di valutazione dei dirigenti

1. Il sistema e gli strumenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti sono definiti, su proposta del Nucleo di valutazione, con atto adottato d'intesa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.

2. Il sistema di valutazione dei dirigenti costituisce strumento di gestione e sviluppo del personale; a tal fine esso:

a) utilizza strumenti e metodologie per la valutazione del potenziale e delle prestazioni, ai fini del conferimento e del rinnovo degli incarichi;

b) utilizza la valutazione del dirigente per il riconoscimento dei risultati conseguiti, anche ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori previsti dai contratti collettivi di lavoro;

c) considera la valutazione delle prestazioni e della posizione per la individuazione delle attività formative, in coerenza con le esigenze di miglioramento e responsabilizzazione.

3. Il sistema di valutazione dei dirigenti utilizza dati e informazioni risultanti dal monitoraggio di costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, considerato in riferimento agli obiettivi, ai programmi ed ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa ed in modo coordinato con il sistema e con gli strumenti del controllo strategico e gestionale.

Art. 29.

Funzioni vicarie

1. Con appositi provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale sono individuati, tra i direttori o i vice direttori ovvero tra i dirigenti di settore della struttura interessata, i dirigenti incaricati ad esercitare le funzioni vicarie, in caso di assenza e impedimento dei direttori, e, ove nominati, dei vice direttori.

2. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti di settore, i relativi compiti possono essere svolti, su designazione del direttore interessato, da altro dirigente.

3. I provvedimenti di organizzazione disciplinano i criteri e le modalità procedurali con i quali sono individuati i titolari delle funzioni.

Capo V

INCARICHI NON DIRIGENZIALI

Art. 30.

Conferimento degli incarichi non dirigenziali

1. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti di organizzazione indicano i criteri e le condizioni per l'individuazione delle posizioni organizzative e di alta professionalità non dirigenziali, che comportano l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nonché il possesso di competenze specialistiche. Il numero massimo di tali posizioni e delle alte professionalità nonché la loro ripartizione tra le direzioni regionali sono stabiliti, per le rispettive strutture, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale.

2. I direttori, sentito il responsabile di settore interessato, provvedono, con le modalità stabilite nei provvedimenti di organizzazione, ad individuare nell'ambito di ciascuna struttura le posizioni organizzative e le alte professionalità, attribuendo i relativi incarichi ai dipendenti in possesso dei requisiti, con atti scritti e motivati.

Capo VI

IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE NELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 31.

Programmazione del fabbisogno di personale, dotazioni organiche e profili professionali

1. L'impiego del personale dipendente nelle strutture organizzative della Regione avviene con il metodo della programmazione, assicurando che lo stesso sia utilizzato in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi, programmi e progetti individuati dagli organi di direzione politico-amministrativa, nonché con le risorse finanziarie disponibili e con i limiti derivanti dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando il rispetto dei contratti di lavoro collettivi ed individuali.

2. In attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, i provvedimenti di organizzazione di cui all'art. 5 individuano le variazioni delle strutture organizzative e le relative dotazioni organiche, previa informazione alle organizzazioni sindacali.

3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono variate in funzione delle esigenze connesse alla programmazione risultante dagli strumenti di gestione finanziaria ed economica previsti nell'ordinamento contabile della Regione.

4. Ai sensi dell'art. 96, comma 2, dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio regionale, nell'ambito della sessione di bilancio, quale allegato alla legge finanziaria, le proposte di revisione della dotazione organica del personale del ruolo del Consiglio e della Giunta regionale.

5. Con la modalità di cui al comma 4, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di modifica delle strutture e delle dotazioni organiche delle strutture di cui al comma 4 dell'art. 37.

Art. 32.

Modalità di assunzione del personale

1. Le assunzioni del personale regionale avvengono, sulla base delle esigenze di servizio, mediante:

- a) le procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
 - b) l'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego ai sensi della legislazione vigente per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
 - c) la chiamata numerica delle persone disabili iscritte alle liste dei centri per l'impiego secondo quanto previsto dalle leggi in materia.
2. I provvedimenti di organizzazione disciplinano, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alla presente legge, le ulteriori modalità per lo svolgimento dei procedimenti di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.

Art. 33.

Assegnazione del personale alle strutture e mobilità

1. Nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche l'assegnazione del personale alle direzioni a seguito di riorganizzazione anche parziale delle strutture è effettuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi affidati ai direttori e risultanti dal Programma operativo.

2. Le direzioni competenti in materia di personale adottano atti di variazione di assegnazione del personale tra le diverse direzioni.

3. Nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la Regione può fare ricorso alla mobilità e ai trasferimenti di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, per ricoprire i posti vacanti in organico del personale di categoria e di quello di area dirigenziale.

4. I provvedimenti di organizzazione disciplinano, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, criteri e modalità per l'attuazione della mobilità esterna ed interna, al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico con l'obiettivo di perseguire l'ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e l'arricchimento professionale.

Art. 34.

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale come condizioni essenziali per l'efficacia dell'attività svolta dall'ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive professionali dei propri dipendenti.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate:

- a) alla formazione professionale di base, rivolta al personale di prima assunzione o all'acquisizione di conoscenze proprie di nuovi profili professionali;
- b) all'aggiornamento professionale, rivolto al mantenimento o all'adeguamento dei livelli e dei contenuti di professionalità posseduti, in relazione ai processi di cambiamento ed innovazione normativa scientifica, tecnologica ed organizzativa;
- c) alla specializzazione ed al perfezionamento del personale interessato a specifiche prestazioni richieste dalla programmazione di attività delle singole strutture organizzative;
- d) alla riqualificazione e riconversione del personale interessato a processi di mobilità funzionale o professionale, in connessione ai cambiamenti organizzativi conseguenti alla programmazione delle attività ovvero al riordino di funzioni e compiti;

e) alla promozione dell'accesso al lavoro e della partecipazione delle lavoratrici dipendenti, in relazione alle azioni positive tendenti a garantire condizioni di pari opportunità per tutti.

3. La formazione e l'aggiornamento professionale costituiscono un diritto-dovere per ciascun dipendente e le relative attività devono essere validate attraverso opportuni strumenti, misurandone i risultati che costituiscono elementi utilizzati per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane.

Art. 35.

Responsabilità dei dipendenti e procedimento disciplinare

1. Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni concernenti la responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Per l'individuazione delle sanzioni disciplinari e la procedura per la loro irrogazione si osservano le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.

3. Per i rispettivi ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, i direttori competenti in materia di personale provvedono alla contestazione degli addebiti e all'irrogazione delle sanzioni superiori al rimprovero scritto.

4. I provvedimenti di organizzazione definiscono i criteri e le modalità per la periodica designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei dipendenti, per la scelta dei presidenti e per il funzionamento del collegio arbitrale di disciplina.

5. Per i rispettivi ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, i direttori competenti in materia di personale provvedono all'esecuzione delle decisioni del collegio arbitrale.

Art. 36.

Personale operante presso sedi internazionali

1. Al personale operante presso le strutture regionali di collegamento con l'Unione europea sono riconosciute le speciali indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e successive modifiche e integrazioni. Con i provvedimenti di organizzazione sono stabilite le modalità di reclutamento e di utilizzo di personale regionale e le modalità per la determinazione del relativo trattamento giuridico ed economico. In caso di utilizzo di personale di altre pubbliche amministrazioni europee è fatto salvo il trattamento di miglior favore.

2. I dipendenti regionali possono accettare incarichi per lo svolgimento di attività lavorative presso soggetti e organismi pubblici operanti in sede internazionale, in applicazione di disposizioni di legge in materia.

3. I dipendenti che si trovano nella condizione di cui al comma 2 sono collocati in aspettativa o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa o fuori ruolo comporta il mantenimento, della qualifica posseduta e la conservazione del posto in dotazione organica.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione

1. Nell'ambito di quanto stabilito da apposito disciplinare della Giunta regionale la presente legge trova applicazione per gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali.

2. Il disciplinare è adottato dalla Giunta regionale, sentite le direzioni vigilanti, e contiene altresì indirizzi e direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 3.

3. Gli enti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'approvazione del disciplinare, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri. Le direzioni vigilanti presentano, indicando i relativi mezzi di copertura, il provvedimento alla Giunta regionale. Fino all'approvazione della proposta l'ente continua ad operare secondo la normativa previgente e non può attivare nuove procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato.

4. La Giunta regionale può autorizzare, negli enti di rilevanti dimensioni e complessità organizzativa, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di posizioni dirigenziali, l'istituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge.

Art. 38.

Disposizione transitoria

1. Fino alla data di adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) continua ad applicarsi la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) fatta eccezione per l'art. 44, comma 2, lettera c), ultimo periodo. Fino alla data di adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), trovano applicazione le norme di cui al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 12/R (Regolamento per l'accesso all'impiego regionale).

2. Fino alla data di attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali definiti dai provvedimenti di organizzazione, continuano ad operare le strutture vigenti e gli incarichi in essere. Sono altresì confermati, per la durata residuale, i contratti di diritto privato a tempo determinato.

3. Negli enti dipendenti dalla Regione sono confermate, ove preesistenti, le strutture direzionali di livello corrispondente a quelle di direzione regionale.

4. Sono confermate le dotazioni organiche, definite sulla base dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 1º dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per esami per l'accesso alla dirigenza sono differite nella loro scadenza di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono utilizzate, in via prioritaria, per ricoprire i posti di qualifica dirigenziale liberi e quelli che si renderanno disponibili, nei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 39.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici conseguenti all'applicazione di leggi regionali che, a vario titolo, rinviavano alle disposizioni dell'abrogata legge regionale n. 51/1997.

3. L'ultimo periodo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali) è soppresso.

Art. 40.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 2008, con le risorse iscritte nell'UPB DA07061 e DA09101 del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 luglio 2008

MERCEDES BRESSO

08R0501

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2008, n. 3.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali», dell'art. 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008» e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 54 del 1º luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22

1. La parola «personale precario del servizio sanitario» di cui all'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali» devono intendersi riferite anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari.

Art. 2.

Integrazione all'art. 8, comma 10-ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, così come inserito dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27

1. All'art. 8, comma 10-ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è aggiunto il seguente periodo: «Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico».

Art. 3.

Integrazione all'art. 19, comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1

1. All'art. 19, comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è aggiunto il seguente periodo: «Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico».

Art. 4.

Interpretazione autentica dell'art. 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1

1. Le disposizioni dell'art. 96 della legge finanziaria regionale 27 febbraio 2008, n. 1, si applicano anche al personale assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e successive modificazioni, disponendo a tal fine apposite procedure selettiva riservata.

2. I soggetti di cui al comma 1 che, in riferimento alla qualifica per cui si procede a stabilizzazione, abbiano già superato una selezione pubblica per l'assunzione presso la Regione del Veneto o altro ente pubblico, sono esentati dall'ulteriore procedura selettiva.

3. Il termine di validità delle graduatorie concorsuali ancora vigenti è prorogato, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato tramite scorrimento, di un periodo equivalente al tempo di sospensione necessario per il prioritario completamento del processo di stabilizzazione di cui all'art. 32 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, e all'art. 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, come interpretato dal comma 1. Nel periodo di sospensione dello scorrimento l'amministrazione regionale può utilizzare le medesime graduatorie per assunzioni a tempo determinato, nei casi previsti dalla legislazione vigente. Nella programmazione triennale del fabbisogno sono previste forme di assunzione che garantiscono l'adeguato accesso dall'esterno.

4. Il requisito dell'anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione, per il personale assunto a tempo determinato dalla Regione del Veneto anteriormente alla data di cui al comma 1 dell'art. 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è conseguito anche tenendo conto di contratti successivi stipulati ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e successive modificazioni, purché detto personale sia assegnato alle medesime strutture per lo svolgimento delle medesime funzioni.

Art. 5.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 giugno 2008.

GALAN

08R0494

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2008, n. 4.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 54 del 1° luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale;

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 1.

Modifica dell'art. 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

1. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole «centoventi giorni» sono sostituite con le parole: «duecentoquaranta giorni».

Art. 2.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

1. Al comma 7 dell'art. 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole «dopo la sua pubblicazione nel Bur» sono sostituite dalle parole: «dopo la pubblicazione nel Bur del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della giunta provinciale».

Art. 3.

Modifica dell'art. 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

1. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui all'art. 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC vigente.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole «in caso di» sono aggiunte le seguenti parole: «assenza o».

Art. 5.

Modifica dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

1. Dopo il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali.

2-ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 «Riordino delle regole», da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l'approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa, ai fini del finanziamento a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l'approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3.».

3. La lettera a) del comma 4 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è così sostituita:

«a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc;».

4. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'art. 44, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc, comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;».

5. Il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è così sostituito:

«5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'art. 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc comprensivi dell'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.»

6. Dopo il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

5-ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.»

7. Al comma 6 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole: «protezione o forzatura delle colture» sono aggiunte le parole: «e le serre mobili» e alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell'individuazione di cui all'art. 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.»

8. Dopo il comma 7 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«7-bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.»

Art. 6.

Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

1. Le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'art. 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle previste dalla presente legge, possono essere adottate anche fino all'approvazione del piano degli interventi (PI), laddove non previsto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Art. 7.

Modifica dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole: «alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti parole: «, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'art. 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'art. 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni».

2. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo le parole «dall'art. 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «; con le medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione all'art. 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" nonché quelle necessarie per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici».

3. Al comma 1-ter dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, dopo la parola: «(PTCP)» si aggiungono le parole: «, ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1, dell'art. 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo art. 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità.»

4. Il comma 7-bis 2 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:

«7-bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all'approvazione del primo PAT sono consentite varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività produttive esistenti, ivi comprese le attività commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere e i servizi resi dalle banche, considerate non più, compatibili con il contesto insediativo in cui ricadono, previo parere della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. La partecipazione regionale alla conferenza di servizi è preceduta dalla valutazione tecnica regionale di cui all'art. 27. Nel caso di trasferimento di attività, con le medesime modalità e procedure può essere riclassificata l'area su cui insiste l'attività da trasferire ed essere previsto l'utilizzo dei crediti edilizi di cui al comma 4 dell'art. 36 in aree appositamente identificate. Qualora l'attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, l'ampliamento è consentito fino ad un massimo di 1.500 mq e comunque nel limite dell'80 per cento della superficie coperta esistente. Sono di competenza esclusivamente comunale e non necessitano del parere regionale in sede di conferenza di servizi, le varianti al piano regolatore generale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni che interessano:

a) ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d'uso di manufatti esistenti, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume;

b) ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq di superficie coperta;

c) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;

d) esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non quantificabili in termini di volume e superficie.»

5. Il limite massimo di ampliamento di 1.500 mq e dell'80 per cento della superficie coperta, previsto dal comma 4 per le attività produttive in zona impropria, può essere conseguito, dall'entrata in vigore della presente legge, anche con più varianti, purché con le stesse il suddetto limite non sia complessivamente superato.

6. Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modifiche, decorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 4, commi 1, 1-bis e 3 del medesimo decreto, senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello sportello unico comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui all'art. 4, commi 3 e seguenti, il richiedente può presentare istanza alla struttura regionale competente in materia di sportello unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l'eventuale prosecuzione del procedimento. Le medesime procedure si applicano nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modifiche, non sia stato comunicato il rigetto dell'istanza.

7. Il comma 7-ter dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è così sostituito:

«7-ter. Decorso il termine di cui al comma 7-bis 3, fermi restando gli interventi consentiti ai sensi del comma 5 dell'art. 44, nelle more dell'approvazione del primo PAT e PI:

a) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso:

1) gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;

2) per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo individuate e disciplinate dallo strumento urbanistico vigente, gli interventi in esso previsti;

3) gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;

b) nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono, altresì, consentiti gli interventi di cui alla lettera d), comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni nonché, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 44, la realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione principale nel limite di 600 mc;

c) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali, dal vigente piano regolatore generale comunale sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;

d) oltre agli interventi ammessi per ciascuna tipologia di sottozona ai sensi delle lettere a), b) e c), nelle zone agricole dei territori montani di cui all'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 «Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani» sono consentiti, altresì, gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc, a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente. Nelle zone E1, il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni;

e) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al decreto ministeriale 1º aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.»

8. Dopo il comma 7-quarter dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«7-quinquies. In deroga al divieto di cui al comma 1 e fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI, i comuni possono adottare varianti allo strumento urbanistico generale che abbiano ad oggetto la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici, con le procedure di cui all'art. 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e ferme restando le attribuzioni e le competenze individuate dall'art. 50, comma 3.»

Art. 8.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 13 vanno aggiunte le parole: «tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale».

Art. 9.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 «Disposizioni in materia di condono edilizio» e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La Regione può, altresì, destinare l'incremento dell'oblazione di cui al comma 1 ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i siti di interesse regionale sui quali realizzare tali interventi.»

Art. 10.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune»

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18, è così sostituito:

«1. L'adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato è sempre consentita ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato; per tale adeguamento, fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio», si applicano le procedure di cui all'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» e successive modificazioni.»

Art. 11.

Modifica degli articoli 1 e 3 legge regionale 1º febbraio 2001, n. 2 «Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori» e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 2001, n. 2, è così sostituito:

«1. La Regione del Veneto promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori nel cui territorio sia individuato un agglomerato insediativo urbano considerato come centro storico ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio», al fine di favorire lo sviluppo culturale, turistico ed economico.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 1º febbraio 2001, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Ai soli fini della presente legge sono equiparati ai comuni minori i nuclei abitati che risultino, sulla base delle verifiche operate dai relativi comuni d'appartenenza, con popolazione fino a mille abitanti purché ricompresi nel territorio dei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti.»

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1º febbraio 2001, n. 2, è così sostituito:

«2. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale individua gli interventi da ammettere a contributo e la misura dello stesso.»

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati all'upb U0211 «Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica» del bilancio di previsione per l'esercizio 2009.

Art. 12.

Inserimento dell'art. 79-bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» e successive modificazioni

1. Dopo l'art. 79 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è aggiunto il seguente art. 79-bis:

«Art. 79-bis (Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza). — 1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività.

4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma medesimo.

Art. 13.

Interpretazione autentica dell'art. 50, comma 3 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, deve essere interpretato nel senso che la decorrenza del termine per l'applicazione degli articoli da 1 a 49 non comporta il venir meno della competenza regionale, dettata in via transitoria dall'art. 48 della medesima legge, all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti fino all'approvazione dei PAT e comunque fino all'applicazione del comma 4 dell'art. 48, di trasferimento delle funzioni alle province.

Art. 14.

Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS)

1. Nelle more dell'entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale» e 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»:

a) per i piani e programmi di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale approvati da altri soggetti o oggetto di accordo, l'autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo, la commissione regionale VAS nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del 2006;

b) per i piani e programmi di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio»;

c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre 2004, pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti.

Art. 15.

Modifica dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni

1. Al comma 10 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le parole: «1.300 metri» sono sostituite con le parole: «1.600 metri».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DELLA NATURA E PARCHI

Art. 16.

Inserimento dell'art. 28-ter nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 «Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali» e successive modificazioni

1. Dopo l'art. 28-bis della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 28-ter (Promozione degli interventi che utilizzano tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale). — 1. Al fine di quantificare le aree dei parchi regionali, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare progetti per la realizzazione o il restauro di edifici nonché interventi sui relativi spazi aperti, che utilizzino tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale sostenibile.

2. Sono finanziabili ai sensi del comma 1 gli interventi di competenza dei soggetti gestori dei parchi che interessano fabbricati ubicati nei parchi, nelle aree finitime e in quelle funzionalmente collegate.».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell'upb U0101 «Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico» del bilancio di previsione per l'esercizio 2009.

Art. 17.

Inserimento dell'art. 28-quater nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 «Nuove norme per la istituzione di parchi riserve naturali regionali» e successive modificazioni

1. Dopo l'art. 28-ter della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, come introdotto dall'art. 16 della presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 28-quater (Interventi di ripristino e messa in sicurezza dei manufatti). — 1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi di manutenzione straordinaria di opere e manufatti ad uso pubblico, già previsti e finanziati dai piani ambientali e al servizio dell'attività dei parchi e nelle riserve regionali di interesse locale, qualora dette opere e manufatti siano stati danneggiati da atti di vandalismo o eventi calamitosi e la manutenzione degli stessi non possa essere rinviata nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell'upb U0101 «Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico» del bilancio di previsione per l'esercizio 2009.

Art. 18.

Piani di gestione delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte della Rete Ecologica Europea «Natura 2000»

1. In attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie 92/43/CEE «Direttiva Habitat» e 79/409/CEE «Direttiva Uccelli» e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e successive modificazioni, le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione previsti dalle misure di conservazione, individuate nella deliberazione di Giunta regionale n. 2371 del 27 luglio 2006, pubblicata nel BUR n. 76 del 2006, e contenute nell'allegato E della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 «Piano faunistico venatorio-regionale» per le zone di protezione speciale.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l'approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l'individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi, ferma restando la disciplina contenuta nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 19.

Modifica dell'allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 «Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata» e successive modificazioni

1. Il punto 6 della tabella 3 dell'allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, è così sostituito:

«6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza dodici mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.»

Art. 20.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni

1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è così sostituito:

«5. Le assegnazioni di alloggi a favore delle forze dell'ordine sono effettuate dall'ente gestore, sulla base di una graduatoria formata entro il 31 marzo di ogni anno dalla prefettura territorialmente competente.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Fermi restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e l'applicazione del canone di locazione di cui all'art. 18, le assegnazioni di cui al comma 5 non decadono con la cessazione dell'assegnatario dal servizio per pensionamento o per infermità e, nel caso la cessazione del servizio sia dovuta al decesso dell'assegnatario, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 12.»

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine cessati dal servizio e occupanti alloggi riservati.

Art. 21.

Modifiche all'art. 2, comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 «Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica»

1. All'art. 2, comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 le parole: «e di centimetri quindici per quelli orizzontali intermedi», sono sostituite con le parole: «e di centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi».

Art. 22.

Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 «Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata»

1. Gli articoli 4 e 5 delle convenzioni tipo di cui agli allegati A e B della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, devono intendersi nel senso che il prezzo suscettibile di variazione e/o di aggiornamento, è unicamente il prezzo medio di prima cessione stabilito in convenzione.

Art. 23.

Modifica dell'art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»

1. Al comma 1-bis dell'art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, dopo le parole: «diminuito del venti per cento.» sono aggiunte le seguenti parole: «Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e dell'art. 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» ove, da apposita verifica tecnica dell'ente proprietario risulta la non conformità degli impianti dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiara espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

Art. 24.

Modifica dell'art. 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000» e successive modificazioni

1. Alla rubrica dell'art. 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 le parole «straordinario» sono soppresse e dopo le parole «a favore della Comunità del Garda» sono aggiunte le seguenti parole «e della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro regionale del Veneto.»

2. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 le parole «per l'anno 2000 un contributo straordinario di lire 60 milioni» sono sostituite con le seguenti «un contributo».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il contributo è concesso anche a favore della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro Regionale del Veneto con sede a Venezia.»

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell'upb U0126 «Interventi generali nel settore dei trasporti» del bilancio di previsione per l'esercizio 2009.

Art. 25.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole «da realizzare» sono inserite le seguenti parole «, le tecnologie».

2. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole «nonché il divieto di alienazione o di destinazione ad uso diverso delle tecnologie oggetto di contributo regionale, prima che siano trascorsi otto anni dalla concessione del medesimo.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Sono consentiti i trasferimenti dei beni di cui al comma 3, lettera a) ad enti locali o a società che abbiano per oggetto la gestione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di mobilità, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4.»

4. Alla fine del comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è aggiunta la seguente frase «Il beneficiario deve comunicare alla struttura regionale competente in materia di mobilità l'avvenuto trasferimento o la messa in disponibilità dei beni finanziati.»

Art. 26.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni

1. Alla fine del comma 1-ter dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono aggiunte le seguenti parole «In tal caso la Regione, previo accordo con l'ente competente, provvede allo svolgimento delle procedure concorsuali anche per gli eventuali servizi aggiuntivi.»

Art. 27.

Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 22-bis (Beni essenziali). — 1. I bandi di gara relativi alle procedure concorsuali di cui all'art. 22 individuano i beni essenziali di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che devono essere messi a disposizione del gestore subentrante. I bandi di gara stabiliscono le modalità e le condizioni di trasferimento dei beni essenziali, ivi compresi il prezzo di cessione o di locazione.

2. I beni essenziali oggetto di contribuzione regionale sono ceduti in proprietà o in locazione al netto delle quote di contributo in conto capitale determinate in misura proporzionale alla durata residua del cespite ai sensi dell'art. 18, comma 4.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in relazione alla specificità di alcune categorie di beni, i bandi di gara possono stabilire che il prezzo di cessione o locazione dei beni essenziali da trasferire sia definito mediante accordo tra proprietario e aggiudicatario della gara. In caso di mancato accordo tra le parti, si applica la procedura di cui al comma 7 dell'art. 18.»

Art. 28.

Modifica dell'art. 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole «dall'art. 26, allegato A), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.» sono sostituite con le parole «secondo i principi dell'art. 2112 del codice civile per quanto attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro.»

Art. 29.

Modifica dell'art. 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole «I contratti di servizio vengono stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, hanno durata di sei anni.» sono sostituite con le parole «I contratti di servizio stipulati a seguito delle procedure concorsuali hanno durata non superiore a nove anni.»

Art. 30.

Modifica all'art. 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale»

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo la parola «viaggio» sono aggiunte le seguenti parole: «ad obliterarlo e convalidarlo anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore.»

2. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo le parole: «al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,», alla lettera b), dopo le parole: «sanzione amministrativa» le parole «da 30 a 100 volte» sono sostituite con le parole: «da 40 a 150 volte» e dopo la parola: «arrotondata» le parole: «alle lire mille superiori» sono sostituite con le parole: «all'euro superiore».

3. Al comma 3 dell'art. 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: «al comma 1,» sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,», alla lettera b), dopo le parole: «sanzione amministrativa» le parole «da 30 a 100 volte» sono sostituite con le parole: «da 40 a 150 volte» e dopo la parola: «arrotondata» le parole: «alle lire mille superiori» sono sostituite con le parole: «all'euro superiore».

4. Al comma 4 dell'art. 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo le parole: «pecuniaria,» le parole «di lire 2000» sono sostituite con le parole: «di 6 euro» e dopo il punto è aggiunto il seguente capoverso: «La stessa sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in cui l'utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio».

Art. 31.

Modifica all'art. 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale»

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 41 della regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è aggiunta la seguente frase: «Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo, l'accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.»

Art. 32.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto; per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi» e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 è così sostituito:

«3. Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o pubblico non coincidente con l'amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente presenta il progetto di intervento alla suddetta amministrazione che, entro i successivi novanta giorni, esprime la propria valutazione sulla proposta. Nel caso di riconoscimento del pubblico interesse della proposta presentata la stessa, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell'amministrazione competente secondo le procedure di cui all'art. 13, viene posta a base della gara di aggiudicazione.».

2. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 sono abrogate le lettere a) e c).

3. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 è inserito il seguente comma:

«4-bis. Le proposte di finanza di progetto di cui al presente articolo devono essere corredate dagli elaborati previsti dall'allegato tecnico XXI di cui all'art. 164 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".».

4. Per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia già stata pubblicizzata la proposta ai sensi del previgente art. 11, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della pubblicizzazione stessa.

Art. 33.

Modifica dell'art. 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia» e successive modificazioni

1. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Per motivate esigenze connesse all'espletamento del servizio da parte dei concessionari di servizi pubblici essenziali, così come definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, nella città di Venezia il Comune può rilasciare, nell'ambito di una corretta gestione del traffico acquico e tenendo conto degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore, autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore o a remi, in deroga al numero delle autorizzazioni fissato ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), e nella misura non superiore al 3 per cento dello stesso, salvo il rispetto di ogni altra disposizione di cui alla presente legge; le autorizzazioni non possono eccedere la durata del rapporto concessorio.».

Art. 34.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 giugno 2008

GALAN

08R0495

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 12.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 25 luglio 2008)

(Omissis).

08R0488

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 13.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 128 del 26 luglio 2008)

(Omissis).

08R0489

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14.

Norme in materia di politiche per le giovani generazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 129 del 28 agosto 2008)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari-bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

Art. 2.

Principi ispiratori

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale.

A tal fine la Regione:

a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;

b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;

c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità; considera, altresì, lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;

d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del servizio civile;

e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle, scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;

f) assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;

g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;

h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita;

i) riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure amministrative che li riguardano.

Art. 3.

Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa

1. La programmazione regionale, in attuazione dei principi indicati all'art. 2, persegue:

a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;

b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore;

c) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;

d) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva;

e) la valorizzazione di un proficuo rapporto tra enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone.

Art. 4.

Funzioni del comune

1. I comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunità come insieme di soggetti individuali e collettivi che la compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale di cui all'art. 29 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.

2. Il comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria.

Esso:

a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;

b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 del 2003 e dai relativi provvedimenti attuativi;

c) assicura la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;

d) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

3. I comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.

4. I comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

Art. 5.

Funzioni della provincia

1. La provincia, quale ente intermedio:

a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo monitoraggio;

b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità;

c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento;

d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed interprovinciale;

e) fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;

f) svolge le funzioni in materia di formazione professionale e, attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del lavoro giovanile;

g) approva il programma provinciale delle azioni per i giovani, cura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nelle linee prioritarie di azione della programmazione regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e i relativi piani attuativi.

Art. 6.

Funzioni della Regione

1. La Regione:

a) approva lo specifico programma di cui all'art. 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialità;

b) approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui all'art. 33;

c) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali e distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;

d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;

e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone comunicazione al comune competente alla vigilanza;

f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;

g) prepara, in accordo con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche tramite le province, le persone individuate dai servizi del territorio, disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;

h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38);

i) favorisce la connessione e la contaminazione tra l'offerta di opportunità e i luoghi di vita delle giovani generazioni;

j) incentiva accordi con gli istituti bancari per favorire l'accesso alla casa e promuove la concessione da parte dei comuni e di altre istituzioni pubbliche di prestiti sull'onore a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati tramite apposite convenzioni con istituti di credito o attraverso strumenti di finanza etica, con particolare riguardo alle esigenze delle giovani generazioni in materia di studio, lavoro e abitazione;

k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti-bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

Art. 7.

Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani

1. È istituito l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna, che assume anche le competenze dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

2. L'osservatorio si articola in due sezioni dedicate, rispettivamente, all'infanzia e all'adolescenza, in ottemperanza alle disposizioni della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (regolamento recante riordino dell'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), e ai giovani. Ciascuna sezione è coordinata dall'assessorato di riferimento.

3. Ai lavori dell'osservatorio concorrono tutti gli assessorati, le agenzie e gli istituti regionali che, a qualsiasi titolo, si occupano di infanzia, di adolescenza, di famiglie e di giovani, nonché gli enti terri-

toriali, le amministrazioni dello Stato e, previo accordo, le magistrature minorili.

4. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia, adolescenza e giovani provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;

b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;

c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;

d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei relativi diritti;

e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione.

5. La Regione individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente; promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio d'informazioni con soggetti privati; d'intesa con le province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.

PARTE II

BAMBINI E ADOLESCENTI

TITOLO I

OBIETTIVI E PROGRAMMI

Art. 8.

Riconoscimento di autonomi diritti

1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).

2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all'ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

Art. 9.

Obiettivi della programmazione regionale

1. La Regione, nell'attività programmatica, favorisce lo sviluppo e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso il sostegno alle famiglie, quali realtà complesse in cui si sviluppano le personalità, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale.

2. La Regione persegue l'approccio integrato nell'attuazione delle politiche riguardanti i bambini, gli adolescenti e il sostegno alla genitorialità.

A tal fine:

a) attua i collegamenti tra le politiche di settore;

b) pratica la concertazione con gli enti locali, adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;

c) prevede, per i servizi territoriali, parametri qualitativi e quantitativi adeguati ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2003;

d) persegue l'integrazione gestionale e professionale tra i servizi del territorio, il lavoro di equipe e l'integrazione sociale e sanitaria come obiettivo strategico del sistema di benessere e di protezione sociale, regionale e locale.

3. La Regione tutela il diritto alla salute dei bambini e degli adolescenti con interventi e servizi di prevenzione, educazione alla salute e di cura. La rete dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici garantisce facilità di accesso e presa in carico, percorsi clinici e assistenziali qualificati, integrati e multiprofessionali, continuità nei percorsi socio-sanitari, informazione e supporto alle famiglie e alle scuole, interazione con il terzo settore.

4. Al fine di conferire priorità agli interventi in favore dei bambini e degli adolescenti e in attuazione degli obiettivi indicati all'art. 3, la Regione predispone, nell'ambito del piano di cui all'art. 27 della legge regionale n. 2 del 2003, uno specifico programma per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità. Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei programmi provinciali di cui all'art. 20 e dei piani distrettuali per la salute e il benessere.

5. La Regione promuove e valorizza l'apporto di idee e di esperienze provenienti dai soggetti del terzo settore, anche tramite la conferenza regionale del terzo settore, istituita dalla legge regionale n. 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale).

TITOLO II

SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Capo I

AZIONI A FAVORE DI BAMBINI E ADOLESCENTI

Art. 10.

Partecipazione e qualità della vita

1. La Regione e gli enti locali perseguono la partecipazione e il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) valorizza le attività di informazione, formazione, scambio di buone prassi e aggiornamento del personale di enti locali e delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), coinvolgendo le istituzioni scolastiche e il terzo settore, per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e con la promozione attiva di strumenti di partecipazione;

b) promuove la pratica del gioco quale strumento educativo che favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra persone, l'integrazione, il rispetto reciproco e delle cose, la sperimentazione delle regole e la gestione dei conflitti;

c) sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale, la sicurezza e la percezione quali luoghi di relazione;

d) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura e alle arti attraverso iniziative di educazione tempestiva alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, nonché mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita culturale, museale e artistica del territorio;

e) valorizza una cultura della progettazione, della pianificazione urbana, ambientale e territoriale ispirata al rispetto e all'ascolto dei bambini e degli adolescenti e incentiva la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani e ambientali compatibili con le loro esigenze;

f) promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita pubblica e alla definizione delle iniziative di loro interesse anche attraverso il supporto tecnologico e metodologico a pratiche di partecipazione attraverso internet, svolte, a livello locale e a livello regionale.

Art. 11.

Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani

1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita di bambini e adolescenti e di promozione del benessere. A tal fine promuove accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le AUSL ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare su alimentazione, attività fisica, educazione all'affettività e alla sessualità, nonché su fumo, alcool e sostanze psicotropani. Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale ed essere adeguati ai contesti di vita dei ragazzi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione incentiva e sostiene progetti ed interventi, promossi da enti locali, AUSL e terzo settore, volti:

a) allo sviluppo della relazione madre-bambino, di relazioni positive tra genitori e figli fin dai primi anni di vita, di condivisione delle responsabilità tra madre e padre;

b) al sostegno e alla formazione, in accordo con l'amministrazione scolastica, di insegnanti, educatori dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché di operatori, per supportare le situazioni di problematicità di bambini con gravi disabilità, in cui sono necessari specifici approcci e interventi di matrice psico-educativa. La Regione incentiva il sostegno e la formazione anche per i disturbi di apprendimento in cui è necessario l'utilizzo di strumenti compensativi ed approcci di tecnologia informatica;

c) alla promozione della salute degli adolescenti, tramite la facilitazione dell'accesso ai servizi, la costituzione di équipe multiprofessionali, l'attivazione di spazi e servizi dedicati e la sperimentazione di specifiche modalità di presa in carico;

d) allo sviluppo dei fattori protettivi e delle competenze necessarie all'autonomia dei bambini e degli adolescenti, alla gestione dello stress e dei conflitti ed alla valorizzazione delle metodologie di educazione tra pari.

3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali, vigila sulle prescrizioni di farmaci a bambini e adolescenti, compresi gli psicofarmaci, adottando appositi strumenti di verifica dell'appropriatezza. L'assessorato di riferimento informa periodicamente dei risultati ottenuti da tali strumenti la commissione assembleare competente nell'ambito delle politiche per la salute e politiche sociali.

Art. 12.

Educazione ai media

1. La Regione promuove l'educazione ai media quale fondamentale strumento per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediatici, anche attraverso apposite convenzioni con centri studi, poli specialistici e università.

2. La Regione, attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e il garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuove iniziative informative, formative, nonché protocolli volti alla diffusione di codici di autoregolamentazione in materia di comunicazione, stampa, trasmissioni radiotelevisive e internet in rapporto alla rappresentazione dei minori e ad iniziative di comunicazione e programmi radiotelevisivi loro rivolti.

3. La Regione e gli enti locali promuovono forme di confronto con il sistema dei mezzi d'informazione al fine di costruire stabili e continuative modalità di raccordo e dialogo per una corretta informazione dell'opinione pubblica sulla condizione e sui diritti dei bambini.

Art. 13.

Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche come opportunità che concorrono allo sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. A tal fine la Regione promuove:

a) l'educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la formazione sportiva di base e l'attività motoria, diversificata in base agli interessi, ai bisogni ed alle abilità psicofisiche dei singoli, in particolare dei bambini, nel tempo extrascolastico, in collaborazione con gli enti locali, il comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale

delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva;

b) l'educazione al movimento e allo sport e la loro diffusione nelle scuole, incentivando il rapporto degli enti locali con le associazioni del territorio per attività non agonistiche, in accordo con gli uffici scolastici e le autonomie scolastiche;

c) iniziative sperimentali affinché le scuole dell'infanzia e le scuole primarie possano avvalersi della collaborazione degli enti di promozione sportiva per interventi di supporto alle attività motorie.

2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti organizzativi delle iniziative di cui al comma 1, lettera c).

Art. 14.

Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative

1. La Regione valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti.

2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1° agosto 2003, n. 206 (disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

4. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.

5. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.

6. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.

7. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

8. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a dichiarazione d'inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 10.

9. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 10, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.

10. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo. Fino all'approvazione della direttiva regionale i servizi funzionanti rimangono soggetti alla normativa previgente.

Capo II

SERVIZI DEL TERRITORIO

Art. 15.

Centri per le famiglie

1. I comuni, in forma singola o associata, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli.

2. Il centro è un servizio finalizzato:

a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziativa volte al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino;

b) all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;

c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.

3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:

a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;

b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare e consulenza in merito al diritto di famiglia;

c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolare modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone.

4. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, il centro attua una programmazione integrata con i consultori familiari, mantiene un forte collegamento con i servizi educativi, sociali, le autonomie scolastiche, i centri di servizio indicati all'art. 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e rapporti continuativi con i coordinamenti zonal e provinciali previsti dalla presente legge.

5. I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti con atto della giunta regionale, che prevede la dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di gruppo.

6. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 12 marzo 2003, n. 2.

Art. 16.

Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio, istruzione e, formazione professionale

1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalla legge regionale n. 10 gennaio 2000, n. 1 (norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. L'istruzione e la formazione professionale sono normate dalla legge regionale n. 8 agosto 2001, n. 26 (diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale n. 25 maggio 1999, n. 10) e dalla legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 17.

Servizio sociale professionale ed équipe territoriali

1. I comuni, singoli o associati, tramite i servizi sociali, anche avvalendosi per quanto di competenza delle AUSL e delle aziende ospedaliere, esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui all'art. 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2003, e di promozione, anche ai sensi della convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991.

2. Indipendentemente dalla tipologia organizzativa scelta, i servizi sociali prevedono l'assistente sociale come figura professionale specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Il servizio sociale opera secondo la metodologia del lavoro di équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e sanitarie: assistente sociale, educatore, psicologo, neuropsichiatra ed altre figure richieste dal caso. Il servizio sociale opera a favore di bambini e adolescenti anche attraverso il sostegno a famiglie, gruppi, reti sociali. Ogni servizio sociale individua il responsabile di ciascun caso in una delle figure professionali componenti l'équipe.

4. La Regione incentiva, tramite le province, l'associazionismo degli enti locali per assicurare, altresì, efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi, per l'emergenza.

5. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia previsti dalla legislazione statale, i servizi si fanno carico delle situazioni di pregiudizio o rischio psicofisico e sociale dei minori perseguendo in modo privilegiato, ove possibile, l'accordo e la collaborazione della famiglia.

6. I servizi territoriali perseguono l'integrazione gestionale e professionale attraverso la costituzione di équipe multi professionali che garantiscono presa in carico, progettazione individualizzata e valutazione dell'esperienza.

7. I soggetti pubblici competenti in materia di minori, anche in accordo tra loro, si avvalgono di un supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, a sostegno degli operatori e delle équipe anche nell'interazione con gli uffici giudiziari. L'esperto giuridico collabora alla promozione d'iniziative di aggiornamento normativo del personale dei servizi e alla corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla gestione delle relazioni tra servizi e mass-media. La Regione assicura la formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e la supervisione di tali esperti anche per garantire l'integrazione delle competenze giuridiche con quelle sociali, psicologiche e pedagogiche.

8. La giunta regionale stabilisce i requisiti qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie adeguati alla realizzazione di percorsi personalizzati ed integrati a favore di tutti i bambini e gli adolescenti in difficoltà, anche in attuazione dei livelli essenziali di assistenza e dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2003.

Art. 18.

Équipe di secondo livello

1. La conferenza territoriale sociale e sanitaria promuove l'attivazione di équipe specialistiche di secondo livello in materia di tutela, di ambito provinciale o sovradistrettuale.

2. Le funzioni in materia di tutela, affidamento familiare, accoglienza in comunità e adozione possono essere svolte dalla medesima équipe sulla base di protocolli locali.

3. L'accesso all'équipe di secondo livello avviene esclusivamente su invio dei servizi territoriali di cui all'art. 17. La titolarità e la responsabilità del caso restano comunque in capo al servizio inviante.

4. Le équipe di secondo livello per la tutela sono finalizzate alla gestione di situazioni che risultano più compromesse, sia sul piano dello sviluppo psicofisico del bambino o adolescente, sia sul piano dell'adeguatezza genitoriale e hanno le seguenti funzioni:

a) consulenza ai servizi sociali e sanitari di base;

b) presa in carico complessiva del caso, quando la sua gravità suggerisce interventi integrativi a quelli di rilevazione, osservazione, valutazione, protezione, terapia avviati dal servizio territoriale;

c) accompagnamento del minore nell'eventuale percorso giudiziario;

d) supervisione specifica agli adulti della comunità o della famiglia affidataria che accoglie il bambino;

e) terapia familiare al nucleo genitoriale e terapia riparativa al bambino o ragazzo.

5. Ogni équipe per la tutela è composta da personale opportunamente specializzato ed esperto nella diagnosi e riparazione delle conseguenze post-traumatiche della violenza acuta o cronica sui bambini e adolescenti. All'équipe, come previsto dall'art. 20, comma 2, lettera c), viene garantita apposita formazione e adeguata supervisione e l'équipe medesima è costituita almeno dalle seguenti figure professionali: assistente sociale, psicologo esperto nei problemi dei minori, neuropsichiatra infantile ed educatore; a seconda dei casi è integrata da altre figure professionali specificatamente preparate.

Capo III

STRUMENTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE

Art. 19.

Coordinamento tecnico a livello distrettuale

1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del terzo settore competenti in materia.

2. La funzione di coordinamento viene garantita dall'ufficio di piano, che si avvale di figure di sistema dedicate.

Il coordinamento assicura:

a) una rete di relazioni e collaborazioni tra i protagonisti delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza per superare i rischi di settorializzazione nelle progettazioni che interessano i bambini e gli adolescenti;

b) il monitoraggio e la valutazione del programma territoriale d'intervento per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità, la promozione delle buone prassi e la cura della documentazione.

Art. 20.

Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali

1. Nell'ambito del programma di cui all'art. 6, la Regione prevede l'approvazione, da parte delle province, di un programma per la promozione e lo sviluppo delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il programma provinciale persegue:

- a) il raccordo e l'integrazione tra le pianificazioni locali, la promozione di progetti sovra distrettuali e di area vasta;
- b) la realizzazione dell'economia di sistema, da perseguire anche promuovendo l'attuazione coordinata e congiunta d'iniziative nell'ambito di ciascuna provincia, al fine di prevenire fenomeni di frammentazione;
- c) la formazione permanente degli operatori e la supervisione alle équipe territoriali e di secondo livello;
- d) la diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi interdistrettuali e interprovinciali.

Art. 21.

Coordinamento tecnico provinciale

1. Presso ogni provincia è istituito un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che assume le competenze di tutti i coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia sociale e socio-sanitaria riguardanti l'infanzia e l'adolescenza e li sostituisce.

2. Il coordinamento svolge un ruolo di raccordo tra i diversi distretti, rappresenta un ambito di confronto interistituzionale in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario, e supporta le conferenze territoriali sociali e sanitarie di cui all'art. 11 della legge regionale n. 2 del 2003. Il coordinamento:

- a) collabora alla redazione della proposta del programma provinciale in materia di accoglienza e tutela da sottoporre all'approvazione dei competenti organi politici;
- b) contribuisce alla promozione, all'incremento della cultura e alla riflessione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine di fornire supporto tecnico nell'orientamento delle politiche provinciali e locali previste nell'atto d'indirizzo e coordinamento triennale;
- c) fa proposte per il superamento degli squilibri territoriali e per la diffusione di buone prassi tra i servizi, anche operando in collaborazione su area vasta;

d) propone un componente effettivo ed uno supplente per la commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

3. La composizione del coordinamento è stabilita in accordo tra la provincia e le conferenze territoriali sociali e sanitarie dell'ambito provinciale.

4. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale; è, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si raccorda con l'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, il coordinamento pedagogico provinciale e la conferenza provinciale di coordinamento di cui all'art. 46 della legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 22.

Organismi regionali di coordinamento

1. È istituito presso la presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della giunta stessa, che assume anche le competenze del coordinamento regionale adozione (CRAD).

2. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la composizione del coordinamento, che assicura la rappresentanza dei servizi che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sociale, sanitario, educativo, dell'ufficio scolastico regionale nonché

del privato sociale; promuove l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

3. Il coordinamento:

- a) propone iniziative, attività di studio e promozione per la diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti nonché di una genitorialità competente e dell'integrazione degli interventi relativi, anche in collaborazione col Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) attiva forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori ed enti gestori di servizi pubblici e privati, enti autorizzati in materia di adozione, rappresentanze delle famiglie adottive e affidatarie e delle comunità di accoglienza nonché, pur nella distinzione dei ruoli, con le magistrature minorili;
- c) elabora proposte in ordine alle linee d'indirizzo programmatiche degli interventi a favore di bambini e adolescenti e al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi;
- d) promuove iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche, anche avvalendosi dei risultati dell'attività dei centri di documentazione educativa e per l'integrazione.

4. Il coordinamento si avvale dei flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.

5. Presso la presidenza della Giunta è istituito un gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, che sostituisce il coordinamento previsto dall'art. 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 10 (partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza «Camina»), con i seguenti compiti:

- a) provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, nonché degli interventi in materia di infanzia e adolescenza finanziati ai sensi della presente legge;
- b) curare il raccordo degli interventi regionali con i programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza realizzati in ambito nazionale ed internazionale.

6. Il gruppo tecnico è formato dai referenti designati da ciascuna Direzione generale, agenzia e istituto della Regione.

Capo IV

PREVENZIONE E TUTELA

Art. 23.

Prevenzione in ambito sociale

1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, a livello regionale, provinciale e zonale, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità; a tal fine sostiene l'attivazione, in ciascuna provincia, del coordinamento tecnico provinciale di cui all'art. 21 e, nel distretto, della figura di sistema di cui all'art. 19.

2. La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:

- a) promozione dell'agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;
- b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;
- c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.

3. La Regione riconosce la necessità di comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un accompagnamento competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro possibilità e disponibilità affettive, accuditive ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro recupero. Tale accompagnamento è finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni evolutivi dei suoi membri più giovani, anche, se necessario, mediante interventi terapeutici o sociali adeguati.

Art. 24.

Minori vittime di reato

1. La Regione, al fine di cooperare alla prevenzione, alla riparazione delle conseguenze e al contrasto dei reati in danno di minori, in particolare della violenza sessuale e del maltrattamento, anche intrafamiliari, della trascuratezza e della violenza assistita, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:

a) azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e della scuola, in quanto destinatari privilegiati delle rivelazioni delle vittime; dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, in quanto potenziali testimoni della storia del bambino e della famiglia; dei pediatri di comunità e degli assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale, in quanto in grado di verificare, precocemente e periodicamente, le condizioni di vita pregiudizievoli; degli operatori delle strutture ospedaliere, per il contatto con esiti di possibili violenze; degli operatori degli spazi giovani consultoriali e dei centri di ascolto per adolescenti; di tutti i soggetti che costituiscono il sistema di protezione dei bambini e adolescenti;

b) campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento e sulle modalità di segnalazione del lavoro minorile e dell'utilizzo di bambini e adolescenti nell'accattonaggio e in attività illecite, in accordo con le competenti autorità, quali le Forze dell'ordine, la Polizia municipale, gli ispettorati del lavoro;

c) l'attivazione di punti d'ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti da operatori competenti;

d) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un rapporto di fiducia col bambino o adolescente;

e) la presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed educativa, dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, con particolare attenzione alla gravità dei danni derivanti da violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo;

f) azioni anche informative tese a favorire l'istituto della costituzione di parte civile.

2. La Regione sostiene il ruolo del sistema di protezione in quanto strumento che garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e degli adolescenti. Il sistema è costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza di cui all'art. 5, comma 4, lettera g) della legge regionale n. 2 del 2003, gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione dei bambini e degli adolescenti vittime o a rischio di violenze, maltrattamenti e trascuratezza. La Regione riconosce nel coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza l'ambito di raccordo del sistema di protezione; per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.

3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di loro competenza, ogni misura al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a tutelare la vittima. I servizi operano al fine di assicurare l'assistenza indicata all'art. 609-*decies*, terzo e quarto comma del codice penale, in particolare predisponendo le protezioni dovute nella preparazione e nel corso della raccolta di testimonianze di minori vittime di violenza, anche in attuazione dell'art. 498, comma 4-*ter* del codice di procedura penale.

4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette; sostiene, altresì, i servizi nell'allestimento di spazi attrezzati per tali audizioni.

5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche, psicologiche, sessuali, subite o assistite dai bambini o dagli adolescenti, la Regione riconosce il loro diritto a cure tempestive, mediante percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, a opera dei servizi territoriali o specializzati, che provvedono anche a segnalare i fatti alle competenti autorità giudiziarie. L'assistenza è assicurata specie in vista dell'eventuale audizione protetta della vittima, per il tempo necessario ad acquisire consapevolezza e capacità di verbalizzazione dei fatti avvenuti.

6. La Regione partecipa alle azioni degli enti locali e delle competenti amministrazioni dello Stato volte alla tutela di bambini e ragazzi coinvolti come vittime in attività criminose o illegali.

Art. 25.

Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e nelle attività ambulatoriali

1. Le strutture pubbliche e private che assistono la nascita ed erogano cure intensive e cure in regime di degenza a bambini e adolescenti, devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi definiti dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) ed atti attuativi. In particolare, anche ai sensi della legge regionale 1º aprile 1980, n. 24 (norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri), tali strutture devono:

a) agevolare, accanto al bambino o ragazzo ricoverato, la permanenza continuativa di familiari o loro sostituti a lui graditi;

b) riservare appositi spazi al gioco e all'intrattenimento dei bambini ricoverati;

c) garantire il diritto allo studio;

d) facilitare l'accesso all'assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo specifiche modalità di accoglienza.

2. Al fine indicato dal comma 1, lettera c) la Regione promuove accordi con gli uffici scolastici.

Art. 26.

Bambini e adolescenti disabili

1. La Regione garantisce la qualità tecnica, umana e relazionale della prima informazione sulla disabilità nel periodo prenatale e perinatale e assicura il primo intervento di sostegno ai genitori, anche tramite i presidi ospedalieri e promuovendo il raccordo con i servizi del territorio.

2. I comuni, le province, e le AUSL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in particolare attraverso:

a) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal servizio sanitario regionale;

b) il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze, disabilità o malattie rare, anche tramite interventi di assistenza domiciliare;

c) gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;

d) la definizione del progetto individualizzato di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003, contenente le prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;

e) gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato.

3. I comuni e le AUSL, anche avvalendosi del terzo settore, promuovono il benessere del bambino e dell'adolescente con disabilità e della sua famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete, finalizzato a potenziare le abilità personali del minore stesso nonché le competenze dei familiari e di tutte le persone coinvolte nei processi educativi e di cura.

Art. 27.

Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione:

a) del principio, sancito dalla normativa statale, di residuità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri;

b) della funzione educativa del procedimento e della misura penale.

2. Per tali finalità la Regione promuove la territorializzazione degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale, intesa come:

a) condivisione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, degli enti locali e servizi sanitari di un progetto personalizzato sul minore, che lo accompagna dall'ingresso nel circuito penale fin dopo la sua dimissione;

b) previsione di modalità concordate e programmate tra il centro per la giustizia minorile e i servizi territoriali per la dimissione del ragazzo dal circuito penale;

c) promozione, nell'esecuzione del progetto personalizzato, del coinvolgimento delle istituzioni e delle risorse presenti sul territorio, anche attraverso accordi con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e di categoria afferenti al mondo produttivo e il terzo settore.

3. La Regione e gli enti locali, per quanto di propria competenza, promuovono la realizzazione della rete finalizzata all'esecuzione degli interventi nei confronti dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusa la messa alla prova; tale rete comprende le strutture e le forme di accoglienza, nonché i servizi di ambito sociale, formativo-educativo e ricreativo.

4. La Regione e gli enti locali riconoscono, nei limiti e nelle forme previste dalla legge dello Stato, il valore sociale ed educativo della giustizia riparativa, in quanto procedimento nel quale la vittima, il reo e gli altri soggetti della comunità lesi da un reato partecipano alla risoluzione del conflitto prodotto dall'illecito, anche con l'aiuto di un terzo indipendente, tramite la mediazione penale.

Art. 28.

Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il terzo settore

1. La Regione promuove intese con il Ministero della giustizia al fine di condividere:

a) forme e modalità per la territorializzazione degli interventi;

b) percorsi formativi comuni al personale dei servizi degli enti territoriali e dell'amministrazione della giustizia;

c) promozione di attività di alfabetizzazione, scolarizzazione e mediazione culturale, nonché di formazione e di avviamento al lavoro per i minori in carico al circuito penale;

d) sostegno d'iniziativa d'incontro e di socializzazione tra i minori sottoposti a misure penali e i loro pari, nonché di sensibilizzazione ai temi dell'adolescenza in difficoltà e di confronto e scambio di buone prassi.

2. La Regione e gli enti locali promuovono accordi con le organizzazioni del terzo settore per attività di supporto qualificato ai minori e neo maggiorenni inseriti nel circuito penale.

Art. 29.

Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale

1. La Regione riconosce nella commissione di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali, istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 272 del 1989, il principale organismo tecnico, in ambito regionale, di confronto e d'integrazione interistituzionale sui temi della devianza minorile e della promozione della territorializzazione degli interventi.

2. Il servizio regionale competente in materia di minori presta la propria collaborazione alla commissione di cui al comma 1, su richiesta della medesima, e le fornisce i flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani. La Regione promuove lo scambio e la collaborazione con l'amministrazione della giustizia nella gestione, a fini statistici e scientifici, di flussi documentari.

Capo V

DIRITTO DEL BAMBINO AD UNA FAMIGLIA E ALL'ACCOGLIENZA

Art. 30.

Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e internazionale

1. Le attività e i servizi del territorio della Regione relativi alle adozioni si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'art. 3 della convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991, e sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla convenzione relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri).

2. Per l'attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove la prevenzione e il contrasto dell'abbandono tramite:

a) il sostegno alle competenze genitoriali e l'eliminazione degli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;

b) misure di sostegno ad ogni scelta genitoriale e tutela del parto anonimo, garantendo al neonato l'inserimento immediato in un ambiente familiare, in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il tribunale per i minorenni;

c) attività di sensibilizzazione, informazione, preparazione, anche attraverso corsi gratuiti, alle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, all'inserimento scolastico e ai periodi critici della crescita.

3. Al fine di garantire la corretta e tempestiva conduzione delle indagini psico-sociali per le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale, la Regione promuove la creazione e la qualificazione delle équipe di secondo livello, ad opera dei competenti servizi del territorio.

4. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti.

Art. 31.

Affidamento familiare e accoglienza in comunità

1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all'affidamento familiare e all'inserimento all'interno di comunità che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento

delle specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

2. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfare gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

4. La Regione, in attuazione dell'art. 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.

Art. 32.

Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare

1. L'impiego di volontari, anche in progetti di servizio civile, appositamente formati a sostegno dei bambini e delle loro famiglie, deve essere previsto in maniera continuativa e per un tempo preventivamente concordato con i servizi competenti, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato. Tale impiego non sostituisce il ruolo delle figure professionali.

2. La Regione, tramite il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'art. 22, promuove forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori e associazioni di volontariato, con particolare riguardo a quelle di famiglie adottive e affidatarie.

PARTE III

GIOVANI

TITOLO I

PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI

Art. 33.

Obiettivi della programmazione regionale

1. Con riferimento agli articoli 2 e 3 la Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale.

2. La Regione promuove e coordina le politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo la partecipazione dei giovani nelle politiche loro dirette, al fine di una condivisione delle priorità, delle strategie, del conseguimento e della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli investimenti.

3. Al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la giunta regionale istituisce con propria deliberazione gli organismi di coordinamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera d).

4. La giunta regionale, anche avvalendosi del supporto degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 e dell'osservatorio di cui all'art. 7, presenta triennialmente all'assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi alle norme indicate di seguito, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento:

a) piano sociale e sanitario di cui all'art. 27 della legge regionale n. 2 del 2003;

b) programma regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);

c) programma triennale di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);

d) documento di programmazione triennale di cui all'art. 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38);

e) linee di programmazione ed indirizzi per le politiche del lavoro definiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

f) programma regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);

g) programma regionale di cui all'art. 54 della legge regionale n. 3 del 1999;

h) piano regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

i) programma pluriennale di cui all'art. 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (norme in materia di spettacolo);

j) programma triennale di cui all'art. 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (norme in materia di promozione culturale);

k) attività per la sicurezza stradale dei giovani di cui agli articoli 4, comma e), e 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) ed all'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero);

l) programma regionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (norme in materia di sport);

m) programma regionale di cui all'art. 3, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 «Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38»);

n) programma regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione ed educazione ambientale);

o) programma triennale regionale sullo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11.

5. La Regione promuove l'attivazione, lo sviluppo ed il consolidamento di ambiti di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica delle istituzioni locali e favorisce la conoscenza delle esperienze realizzate e la diffusione delle buone prassi.

Art. 34.

Forum giovani

1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata «Forum giovani», quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione di cui all'art. 33, comma 4, nonché di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.

2. La giunta regionale, al fine di valorizzare la più ampia presenza di giovani, stabilisce con proprio atto le forme delle loro rappresentanza al Forum giovani e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.

3. Al forum sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni indicate di seguito, privilegiando la fascia d'età giovanile:

a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;

b) università, azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;

c) enti locali e loro associazioni;

d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;

f) servizio diocesano per la pastorale giovanile e rappresentanti di ogni altra confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione;

g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile (COPRESC) di cui all'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2003.

Art. 35.

Informagiovani

1. La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale per i giovani di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale.

2. La Regione sostiene la creazione e la qualificazione dei servizi informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati, anche tramite attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori.

3. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei servizi informagiovani attraverso interventi di ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché di un utilizzo delle stesse tecnologie in un'ottica di evoluzione e adeguamento alle esigenze emergenti.

4. Gli informagiovani tra le proprie attività:

a) svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale e garantiscono un'efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;

b) favoriscono e promuovono i percorsi d'incontro giovanile, la comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;

c) prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.

5. La Regione, anche al fine di istituire il coordinamento regionale informagiovani, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli informagiovani a livello territoriale finalizzati all'individuazione di strumenti e metodologie di lavoro condivisi, ad attività di indagine, ricerca, documentazione e comunicazione.

6. La Regione fissa, altresì, i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 36.

Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili

1. Al fine di coordinare e integrare le politiche e gli interventi rivolti ai giovani nei loro rispettivi territori, e in un quadro di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, nonché di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, ciascuna provincia approva linee triennali d'indirizzo, articolate in piani annuali, sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, coerenti con quanto stabilito dalla presente legge e, in particolare, con gli indirizzi regionali di cui all'art. 33, comma 4.

2. Le linee d'indirizzo di cui al comma 1 vengono presentate alla Regione con le modalità definite dalla giunta regionale con proprio atto.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, ciascuna provincia garantisce il coordinamento provinciale delle politiche giovanili attraverso la costituzione di un proprio organismo, del quale definisce la composizione e le modalità di funzionamento, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle loro forme associative, delle AUSL, dell'associazionismo, del volontariato e cooperazione, dei COPRESC, della scuola, delle università, del mondo del lavoro e, più in generale, degli enti ed organizzazioni che operano nell'ambito delle politiche giovanili e incidono sulla qualità della vita dei giovani.

4. L'organismo di coordinamento provinciale:

a) avanza proposte ed esprime valutazioni sugli indirizzi e la programmazione degli interventi sul territorio provinciale a favore dei giovani, anche ai fini del superamento di eventuali squilibri sul piano quantitativo e qualitativo;

b) assicura il raccordo tra le politiche di settore, in particolare con gli orientamenti previsti nei piani distrettuali per la salute e il benessere sociale di cui all'art. 29 della legge regionale n. 2 del 2003, per la diffusione di buone prassi tra territori e servizi e per l'elaborazione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale;

c) promuove riflessioni sulla condizione dei giovani e le problematiche che li riguardano;

d) collabora con la Provincia per le attività di monitoraggio degli interventi e per l'aggiornamento dei flussi informativi per l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'art. 7.

TITOLO II

AZIONI E FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DEI GIOVANI

Art. 37.

Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile

1. La Regione e le province favoriscono l'accesso dei giovani ad attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo gli assegni formativi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 12 del 2003, nonché alle attività transnazionali promosse dalla decisione n. 1720/2006/CEE del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione di un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.

2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'art. 33 e i programmi provinciali di cui all'art. 35 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale e provinciale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio, del 24 novembre 2005 - «Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva» (sistema Youth Pass).

3. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato, ai progetti di servizio civile nazionale e regionale, alle diverse attività di solidarietà e associazionismo, come strumento di crescita personale, come mezzo per acquisire competenze ed esperienze integranti la vita scolastica o professionale, come opportunità di cittadinanza e di partecipazione attiva, come strumento di accoglienza e d'integrazione.

4. La Regione sostiene l'organizzazione d'iniziative di coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo di bambini e di coetanei in difficoltà, per il superamento della solitudine e per favorire l'instaurarsi di relazioni tra giovani in una prospettiva di solidarietà.

Art. 38.

Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali

1. La Regione, coerentemente con la decisione 2005/600/CEE del consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, sostiene l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali.

2. Nella definizione degli standard del servizio per l'orientamento professionale e delle figure di riferimento, di cui all'art. 23 della legge regionale n. 17 del 2005, la giunta regionale tiene conto delle particolari esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione, individuando figure professionali di riferimento e sostenendo la qualificazione degli operatori e delle attività.

3. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze chiave indicate dalla raccomandazione 2006/962/CEE del Parlamento europeo e del consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, al fine di garantire ai giovani l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2003 e sostenendo la qualificazione del contratto di apprendistato.

4. Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005, la giunta regionale detta disposizioni volte a favorire l'accesso dei giovani ai tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003.

5. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio creativo al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità nei percorsi e nei programmi formativi del sistema formativo regionale.

6. La Regione e le province favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze d'innovazione e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.

7. Per il sostegno alle attività previste ai commi 5 e 6 è istituito un apposito fondo di rotazione per la gestione del quale la giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità operative, con particolare riguardo:

a) alla durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse;

b) alla quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e a quelle in espansione;

c) ai criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni;

d) alle condizioni per l'erogazione del finanziamento.

8. La Regione e le province possono promuovere forme di tirocinio, con esclusivi fini orientativi e di addestramento pratico, rivolti ad adolescenti e giovani di età non superiore a ventinove anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università ovvero un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I tirocini in questione hanno durata non superiore a tre mesi e si svolgono prevalentemente nel periodo estivo, quando, secondo il calendario dell'università ovvero dell'istituto di iscrizione, allo studente non viene richiesto di frequentare le lezioni ovvero sostenere esami. Alla convenzione tra soggetti promotori e datori di lavoro ospitanti deve essere allegato un progetto di orientamento ed addestramento ove siano precisati: conoscenze ed attitudini costituenti obiettivo del tirocinio; strumenti individuati per raggiungere l'obiettivo; forme di coordinamento dei tutor, al fine del raggiungimento degli obiettivi; modalità e condizioni di presenza nonché forme di tutela dello studente nell'organizzazione di lavoro del datore ospitante. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, ai tirocini in oggetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005 ovvero, fino ad attuazione di questi, al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142 (regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento).

Art. 39.

Accesso all'abitazione

1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 24 del 2001 e nel rispetto delle linee prioritarie di azione di cui all'art. 33, promuove condizioni di particolare favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi. Individua nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'art. 11, comma 3-bis della legge regionale n. 24 del 2001 una quota di risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte di giovani che si trovano nelle condizioni previste dalla disposizione citata.

2. La Regione concede, altresì, contributi in conto capitale ai giovani per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2001.

3. La Regione sostiene progetti, attività e iniziative che valorizzano forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni.

Art. 40.

Interventi di promozione culturale

1. La Regione sostiene e valorizza la creatività giovanile e il pluralismo di espressione, e promuove la crescita, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale.

2. La Regione promuove l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitare l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale.

3. La Regione promuove iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, culturale, ambientale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e valorizza il ruolo propositivo dei giovani nella cura e nella salvaguardia del patrimonio culturale.

4. La Regione sostiene le produzioni culturali dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche; assicura ad essi un ambiente culturale aperto all'innovazione nelle sue diverse espressioni; garantisce un contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualità, della creatività e della professionalità dei giovani, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti per creare reti sociali, e favorisce l'incontro tra produzione artistico-creativa dei giovani e mercato.

5. Nei programmi di attuazione della legge regionale n. 13 del 1999, della legge regionale n. 37 del 1994 e della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) la Regione individua le azioni finalizzate al sostegno della produzione e della fruizione culturale dei giovani e delle associazioni o organizzazioni che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani.

6. La Regione supporta e incentiva la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisce gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale; sostiene e valorizza i progetti promossi a questo scopo dagli enti locali, e in collaborazione tra soggetti pubblici e privati e a livello territoriale; promuove la conoscenza sulla presenza e le attività dei giovani artisti sul territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di archivi inerenti le diverse discipline.

7. La Regione contrasta le cause che possono indurre il divario digitale tra i giovani sia a livello tecnologico, sia culturale, anche promuovendo la conoscenza e l'uso critico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e favorendo la padronanza della multimedialità.

Art. 41.

Promozione della salute e di stili di vita sani

1. La Regione:

a) promuove l'informazione, da attuarsi anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, finalizzata all'adozione di stili di vita sani, alla comprensione ed alla consapevolezza sui consumi ed i messaggi mediatici che li incentivano, favorendo il coinvolgimento diretto dei giovani;

b) sostiene progetti ed interventi finalizzati a responsabilizzare i giovani sui propri comportamenti e sui rischi possibili con un approccio globale ai fattori di rischio ed un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione ed al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive;

c) promuove, in accordo con l'amministrazione scolastica, la programmazione d'interventi di promozione alla salute nelle scuole secondarie superiori, anche con specifiche attività di consulenza ed ascolto;

d) favorisce il coinvolgimento di giovani di pari età nel ruolo di supporto allo sviluppo di competenze orientate a scelte e comportamenti responsabili nei propri coetanei e di promozione della partecipazione attiva;

e) riconosce i servizi di prossimità, ed in particolare gli interventi di strada, quali strumenti facenti parte della rete dei servizi territoriali, idonei a contattare i giovani direttamente nei luoghi di vita e di aggregazione, a riconoscere le possibili situazioni di rischio, a fornire informazioni e consulenza, ad attivare le risorse formali ed informali della comunità locale, a garantire supporto ed accompagnamento verso le opportunità ed i servizi del territorio;

f) promuove lo sport come diritto di cittadinanza e riconosce la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

g) sostiene, con modalità stabilite dalla giunta regionale, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e ricreative che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani;

h) promuove la salute dei giovani, tramite i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari, garantendo la personalizzazione e la progettazione partecipata degli interventi;

i) sostiene la sperimentazione di équipe multiprofessionali e di forme di sostegno stabile alla continuità scolastica ed all'integrazione sociale e lavorativa dei giovani disabili al compimento della maggiore età;

j) promuove l'attivazione di servizi socio-sanitari per i giovani, a cui concorrono professionisti con diverse competenze, provenienti da servizi pubblici e del terzo settore, incentiva l'utilizzo delle tecnologie digitali e delle diverse connettività per favorire l'accesso dei giovani ai servizi e nuovi modelli di consulenza e di presa in carico, sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori finalizzata a rafforzare le competenze specifiche indispensabili nella relazione con i giovani;

k) incentiva l'organizzazione di servizi e spazi dedicati per i giovani fino ai ventuno anni d'età ed a tutti gli studenti nell'ambito della promozione della salute sessuale e riproduttiva dei giovani;

l) favorisce interventi di sostegno per le giovani famiglie con bambini e le giovani madri sole, anche tramite i centri per le famiglie di cui all'art. 16;

m) riconosce i luoghi del divertimento, anche notturni, come spazi importanti per i giovani, nei quali favorire la contaminazione tra le offerte culturali, ricreative e artistiche e promuovere la sicurezza e la salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo di sostanze ed agli incidenti stradali. La Regione e gli enti locali promuovono la qualità dell'offerta di divertimento ed un divertimento più sicuro e sano. La definizione di strategie d'intervento comuni tra Regione, enti locali, Forze dell'ordine, AUSL, terzo settore, professionisti dei servizi territoriali e di emergenza o urgenza, organizzatori e gestori delle attività e giovani fruitori e la sperimentazione d'interventi innovativi si fondano sulla condivisione di valori e principi tra tutti i soggetti coinvolti nell'offerta di divertimento, sull'ascolto ed il supporto dei giovani fruitori, sul monitoraggio e l'analisi costante delle nuove tendenze e delle situazioni locali.

Art. 42.

Mobilità e cittadinanza europea

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione, le province ed i comuni promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e non violenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 20 del 2003.

4. La Regione e le province promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.

5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.

6. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla decisione n. 1719/2006/CEE del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione del programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013.

Art. 43.

Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo»), la Regione

valorizza e sostiene le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene, altresì, i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

2. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 12 del 2005, la Regione valorizza i soggetti di cui al comma 1 e le associazioni di volontariato che svolgono la loro attività in favore dei giovani.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 206 del 2003, la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

4. La Regione valorizza le associazioni che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, se perseguono l'obiettivo di favorire l'acquisizione da parte dei giovani di condizioni lavorative continuative e stabili. La giunta regionale definisce, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale n. 17 del 2005, specifici criteri per la concessione, sospensione e revoca degli incentivi.

Art. 44.

Spazi di aggregazione giovanile

1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

2. Gli spazi di aggregazione si caratterizzano come luoghi polifunzionali d'incontro, d'intrattenimento, di acquisizione di competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna.

3. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove e sostiene:

a) lo sviluppo e la qualificazione degli spazi attraverso interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività; di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa; dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) le attività realizzate negli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale gestiti da soggetti pubblici e del privato sociale, che prevedano tra le loro finalità iniziative prevalentemente rivolte ai giovani e una partecipazione attiva dei giovani, con particolare attenzione ai progetti da essi elaborati, al fine di valorizzarne le competenze e il protagonismo;

c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi e della comunicazione;

d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.

4. Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di cui all'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (norme in materia di riqualificazione urbana), l'amministrazione comunale individua interventi di ristrutturazione edilizia, recupero, realizzazione o ampliamento di fabbricati, nonché interventi di altra natura, destinati alla creazione di spazi di aggregazione per i giovani. Il bando di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1998 ricomprende gli interventi indicati nel presente comma.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere assegnati anche dall'accordo di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (norme in materia di programmi speciali d'area), che ricomprendano tra le loro previsioni interventi di riqualificazione urbana destinati a realizzare spazi di aggregazione per i giovani e che valorizzino la progettazione partecipata.

Art. 45.

Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy.

1. La Regione supporta gli enti locali nella predisposizione di azioni a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via elettronica.

2. La Regione si impegna ad attivare pratiche di e-democracy anche nella redazione di progetti di legge regionali con attinenza al mondo giovanile.

PARTE IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 46.

Clausola valutativa

1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la giunta, avvalendosi anche dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'art. 7, del gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale di cui all'art. 22, comma 5 e di altri organismi di coordinamento indicati all'art. 6, comma 1, lettera d), presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) le azioni poste in essere per realizzare continuità di programmazione rivolta alle esigenze di bambini, adolescenti e giovani e il miglioramento dell'integrazione delle politiche e dei programmi regionali, nei diversi settori d'intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;

b) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, presentati da soggetti privati o enti locali;

c) il quadro delle iniziative e degli interventi in favore di bambini, adolescenti e giovani attuati con la presente legge, con particolare attenzione ad eventuali nuovi strumenti e ai risultati ottenuti.

2. Le commissioni assembleari competenti, in ordine alle attività di controllo previste dal presente articolo, possono procedere ad audizioni degli organi consultivi e di altri osservatori qualificati impegnati nell'attuazione della presente legge, nonché prevedere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori e i giovani riguardo l'efficacia degli interventi realizzati.

3. Le competenti strutture dell'assemblea e della giunta si raccolgono per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sono stanziare adeguate risorse finanziarie.

Art. 47.

Attuazione degli interventi

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nell'ambito delle tipologie di finanziamento e delle risorse rinvenibili anche nelle leggi settoriali vigenti, nonché ne utilizza, ove compatibili, le medesime procedure di spesa.

2. La realizzazione e la gestione degli interventi spettano alle singole direzioni generali competenti per materia.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge devono sussistere i requisiti previsti dalla normativa contabile vigente per l'iscrizione in bilancio delle risorse.

4. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per:

a) attività educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione;

b) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture finalizzate al tempo libero e alle attività educative e culturali per i bambini e gli adolescenti.

5. Per l'attuazione di quanto disposto all'art. 35, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per le attività e la qualificazione degli informagiovani e per la ristrutturazione, l'adeguamento e miglioramento di strutture e per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli informagiovani.

6. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 43, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associate e ai soggetti pubblici e privati per progetti con finalità educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione.

7. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 40 e 44, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati volti a sostenere la creatività e le produzioni culturali dei giovani e per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività degli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale, nonché per interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature e arredi destinati agli spazi di aggregazione giovanile.

8. Per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7, la Regione provvede secondo quanto disposto dagli articoli 53 e 54, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3 del 1999.

9. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 la giunta regionale con proprio atto definisce, previo parere della commissione assembleare competente, i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi.

Art. 48.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi, fino alla loro conclusione, la normativa precedente alle modifiche o abrogazioni di cui agli articoli 49 e 50.

Art. 49.

Modifiche e abrogazioni di norme

1. Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) sono abrogati.

2. I commi 2 e 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione dei componenti, la durata e il funzionamento della consulta.

3. La consulta è nominata con atto del presidente della giunta regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile.»

3. I commi 4 e 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono abrogati.

4. L'art. 3 della legge regionale n. 10 del 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Quota associativa, programmi e contributi*). — 1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.

2. Camina presenta alla giunta regionale programmi di attività nei settori di cui all'art. 1, comma 2. La giunta approva programmi, concede i relativi contributi, stabilendone le modalità di erogazione. A tal fine la giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa annuale, nonché dei contributi per la realizzazione delle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

3. Camina è tenuta a presentare alla giunta regionale i programmi di cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alle competenti commissioni dell'Assemblea legislativa regionale. L'assessore all'infanzia e all'adolescenza informa le competenti commissioni dell'assemblea legislativa delle attività svolte da Camina».

5. L'art. 4 della legge regionale n. 10 del 2004 è abrogato.

Art. 50.

Abrogazioni di leggi

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (promozione delle città dei bambini e delle bambine);
- b) legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani);
- c) legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34 (delega ai comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori);
- d) legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della regione Emilia-Romagna).

Art. 51.

Fondo per le giovani generazioni

1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato fondo per le giovani generazioni.

2. Alla determinazione dell'entità del fondo per le giovani generazioni concorrono:

- a) le somme provenienti dallo Stato;
- b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con leggi di bilancio anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 47, comma 1;
- c) le eventuali altre risorse statali vincolate;
- d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.

Art. 52.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settori ali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'art. 47, commi 4, 5, 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale n. 40 del 2001.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2008

ERRANI

08R0490

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2008, n. 25.

Bilancio di previsione per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010. Prima variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 23 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2008

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2008 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2008 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	In aumento	In diminuzione	Totale
Competenza			
Entrata	131.300.000,00	58.384.349,39	72.915.650,61
Spesa	81.301.242,88	8.385.592,27	72.915.650,61
Totale	49.998.757,12	49.998.757,12	0,00
Cassa			
Entrata	131.300.000,00	58.384.349,39	72.915.650,61
Spesa	81.301.242,88	8.385.592,27	72.915.650,61
Totale	49.998.757,12	49.998.757,12	0,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2008

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B).

Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008/2010

1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008/2010 sono apportate le variazioni indicate negli allegati C) e D).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

	In aumento	In diminuzione	Totale
<u>ESERCIZIO 2009</u>			
Entrata	111.600.000,00	54.384.349,39	57.215.650,61
Spesa	58.554.756,00	1.339.105,39	57.215.650,61
Totale	53.045.244,00	53.045.244,00	0,00
<u>ESERCIZIO 2010</u>			
Entrata	112.600.000,00	53.384.349,39	59.215.650,61
Spesa	61.354.756,00	2.139.105,39	59.215.650,61
Totale	51.245.244,00	51.245.244,00	0,00

Art. 4.

*Fondi speciali per il finanziamento
di provvedimenti legislativi*

1. Nell'elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali, di cui all'art. 3, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 68 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 e Bilancio pluriennale 2008/2010), sono apportate le seguenti modifiche:

UPB 741 "FONDI - SPESE CORRENTI"

DESCRIZIONE	2008	2009	2010
PROPOSTA DI LEGGE SULLA CITTADINANZA DI GENERE E LA CONCILIAZIONE DI TEMPI VITA-LAVORO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Art. 5.

Autorizzazione agli storni in via amministrativa

1. L'allegato sub A.11 del bilancio di previsione 2008/2010 contenente le unità previsionali di base (UPB) fra le quali la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni nel corso dell'esercizio 2008 è sostituito dall'allegato E) alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 maggio 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 maggio 2008.

(Omissis).

08R0422

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € 295,00
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € 162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € 85,00
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

